

LXXXV.

TORNATA DI VENERDÌ 11 DICEMBRE 1936

ANNO XV

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIANO

INDICE

	Pag.		Pag.
Congedi	3069	Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, relativo alla gestione dell'assicurazione contro gli infor- tuni sul lavoro, i casi di malattie tropicali ed i rischi di guerra per la mano d'opera impiegata in lavori in Africa Orientale . . .	3090
Disegni di legge (Presentazione):		LANDI	3090
THAON DI REVEL: Esposizione Universale ed Internazionale da indirsi, in Roma, nel- l'anno 1944-XX	3069	Disegni di legge (Approvazione):	
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-IV, n. 2057, portante ridu- zione degli onorari notarili per i mutui con- cessi dallo Stato a persone, aziende ed enti pubblici della provincia di Fiume	3069	Approvazione della Convenzione stipulata in Roma tra l'Italia e la Germania il 9 marzo 1936 per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale	3070
Petizioni (Esame)	3069	Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 971, recante modifi- cazione dell'articolo 110 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, concernente il Fondo di previdenza a favore del personale dipendente dalle esattorie delle imposte di- rette	3073
Inversione dell'ordine del giorno.	3070	Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, che reca mo- dificazioni alla legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi	3073
PRESIDENTE	3070	Distacco della frazione Statale del Comune di Maissana in provincia di La Spezia e sua aggregazione al Comune di Ne in provincia di Genova	3074
Disegni di legge (Rinvio della discussione):		Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1878, concernente autorizzazione dell'emissione di ordini di accreditamento a favore dei Direttori del Commissariato della Reintegra dei Regi Tratturi di Foggia e dell'Ufficio Tecnico Speciale per le Regie Trazzere di Palermo.	3074
Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1385, riguardante provvedimenti per il credito peschereccio in Libia.	3070	Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1750, per la conces- sione al personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna, cessato dal servizio- senza diritto a pensione, di continuare il versamento dei contributi di previdenza	3075
LESSONA, <i>Ministro</i>	3070	Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 982, concernente il nuovo ordinamento del Concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria.	3075
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1606, recante dispo- sizioni complementari al Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari	3074		
THAON DI REVEL, <i>Ministro</i>	3075		
Disegni di legge (Discussione):			
Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, concernente la disciplina del mercato granario	3075		
BARALDI	3076		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1829, riguardante la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio contratti dagli agricoltori di alcuni comuni della provincia di Foggia	3077		
VIALE	3077		

Pag.	Pag.
<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1272, contenente norme atte a regolare il regime del grano selezionato da seme in relazione agli anticipi sul grano in erba ed all'ammasso collettivo</p>	<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1704, contenente norme per l'esenzione dalle tasse di registro e bollo sugli atti riguardanti il credito cinematografico</p>
3075	3081
<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 1925, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2172, circa l'applicazione delle norme del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie</p>	<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1946, contenente norme per disciplinare la costruzione dei teatri, l'adattamento di immobili a sale di spettacolo teatrale e la concessione di licenza per l'esercizio teatrale</p>
3078	3082
<p>Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 15 ottobre 1936-XIV, n. 1870, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferenti provvedimenti, e 25 ottobre 1936-XIV, n. 1861, relativo a finanziamenti per urgenti bisogni derivanti da pubbliche calamità; e convalidazione del Regio decreto 15 ottobre 1936-XIV, n. 1871, relativo a prelevamento dal Fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo</p>	<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1947, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 30 settembre 1936, fra l'Italia e la Bulgaria per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi</p>
3079	3082
<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1979, contenente le norme per le competenze accessorie da computarsi agli effetti della pensione per il personale delle Ferrovie dello Stato non iscritto al Fondo pensioni e soggetto al Regolamento di previdenza approvato con Regio decreto 30 settembre 1930, n. 1538.</p>	<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1948, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-lituano stipulato in Roma il 22 settembre 1936-XIV, per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi e i pagamenti relativi</p>
3079	3082
<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1772, concernente l'assicurazione contro gli infortuni dei giovani in possesso del brevetto di pilota pre-militare o da turismo e degli istruttori delle scuole di volo a vela</p>	<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1952, col quale è data esecuzione al <i>modus vivendi</i> di carattere commerciale stipulato in Rio de Janeiro fra l'Italia e il Brasile il 14 agosto 1936</p>
3080	3082
<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1459, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano</p>	<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1953, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 28 settembre 1936-XIV, fra l'Italia e la Finlandia per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi</p>
3080	3083
<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1526, concernente il nuovo contingentamento dei prodotti delle Isole Italiane dell'Egeo da ammettersi in franchigia doganale nel Regno</p>	<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1954, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e la Jugoslavia per regolare gli scambi commerciali e i pagamenti relativi ed al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione del 14 luglio 1924: Atti firmati in Roma il 26 settembre 1936</p>
3080	3083
<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1646, concernente le modificazioni del regime fiscale degli olii minerali, dei residui della loro distillazione e del benzolo</p>	<p>Approvazione della Convenzione relativa allo Statuto internazionale dei rifugiati, stipulata in Ginevra il 28 ottobre 1933</p>
3080	3083
<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747, che ha abolito il dazio <i>ad valorem</i> istituito con il Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, e ha dato facoltà al Capo del Governo di modificare ulteriormente il regime doganale delle merci in relazione con la nuova situazione monetaria e dei prezzi</p>	<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1936-XV, n. 1955, che disciplina la produzione e l'utilizzazione della canapa e delle sementi di canapa</p>
3081	3091
<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1902, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione</p>	<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986, relativo alla classificazione ufficiale degli olii di oliva.</p>
3081	3092
<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2043, recante disposizioni per l'assistenza e la cura degli affetti da forme di parkinsonismo encefalitico.</p>	<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1985, con il quale si autorizza l'acquisto, da parte dello Stato, del Palazzo Paolucci in Forlì, di proprietà del comune, nonchè l'adattamento di esso a Palazzo del Governo</p>
3081	3092
	<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2018, che modifica gli articoli 4, 11 e 15 del Regio decreto-legge 2 novembre 1933-XII, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934-XII, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti</p>
	3092
	<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2044, riguardante modificazioni al Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, relativo alla costituzione delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi</p>
	3092
	<p>Disegni di legge (Volazione segreta)</p>
	3095

La seduta comincia alle 16.

MARCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo, per ufficio pubblico, gli onorevoli camerati: Caffarelli, di giorni 2; Maresca di Serracapriola, di 2; Puppini, di 1; Tredici, di 1; Donzelli, di 4; Aghemo, di 1; Olivetti, di 5; Parolari, di 1; Colombati, di 2; Vignati, di 2; Basile, di 1; Borriello, di 1; Gianturco, di 1.

(Sono concessi).

Presentazione di disegni di legge.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Per incarico di S. E. il Capo del Governo, ho l'onore di presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

Esposizione Universale ed Internazionale da indirsi, in Roma, nell'anno 1941-XX. (1515)

Presento pure il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2057, portante riduzione degli onorari notarili per i mutui concessi dallo Stato a persone, aziende ed enti pubblici della provincia di Fiume. (1516)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che saranno inviati alle Commissioni competenti.

Petizioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Elenco di petizioni (Doc. IV, n. 10).

La prima è quella n. 7530, con la quale la signora Lisi Ignazia, insegnante nel comune di Letojanni (Messina), chiede che sia revocato il suo collocamento in aspettativa d'ufficio per motivi di salute e sia riammessa in servizio.

La Commissione permanente conclude proponendo l'invio di questa petizione al Ministro dell'educazione nazionale. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate).

La seconda è quella n. 7531, con la quale Bocchi Luigi fa voti che sia diminuito a 35 anni il limite di servizio per la pensione massima dei maestri, sia conservato ai maestri in pensione il libretto ferroviario e sia stabilita una differenza di stipendio tra maestri e maestre.

La Commissione permanente conclude proponendo l'invio di questa petizione al Ministro dell'educazione nazionale. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate).

La terza è quella n. 7532, con la quale Antonio Azzariti Bova, capitano del Regio Esercito a riposo, chiede che sia riesaminata la sua posizione ai fini della promozione a maggiore e sia riveduta la liquidazione della pensione attribuitagli.

La Commissione permanente conclude proponendo il passaggio all'ordine del giorno. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate).

La quarta è quella n. 7533, con la quale D'Avanzo Carlo chiede che, nonostante la reiezione del ricorso da parte della Corte dei conti contro la deliberazione negativa ministeriale, mancando la causa di servizio, sia concessa al figlio Aristide, ricoverato al manicomio, la pensione di guerra, con provvedimento eccezionale.

La Commissione permanente conclude proponendo il passaggio all'ordine del giorno. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate).

La quinta è quella n. 7534, con la quale Di Piazza Carmelo chiede che, con provvedimento eccezionale, gli sia assegnata la pensione di guerra nonostante la reiezione del ricorso alla Corte dei conti contro la deliberazione negativa ministeriale.

La Commissione permanente conclude proponendo il passaggio all'ordine del giorno. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate).

La sesta è quella n. 7535, con la quale Tringali Teresa, vedova dell'insegnante elementare Pistarà Rosario, per matrimonio preconcordatario contratto col solo vincolo religioso, chiede che, riconosciuta la sua qualità di vedova, le sia assegnata la pensione.

La Commissione permanente conclude proponendo il passaggio all'ordine del giorno. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate).

La settima è quella n. 7536, con la quale Grusovin Carlo invoca un provvedimento legislativo a favore dei dentisti pratici della Venezia Giulia.

La Commissione permanente conclude proponendo il passaggio all'ordine del giorno. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate).

L'ottava è quella n. 7537, con la quale Cariello Achille ed altri agenti della Regia dogana di Bolzano provenienti dalla Regia guardia di finanza chiedono il mantenimento *ad personam* della differenza di stipendio e l'ammissione ai concorsi per impiegati d'ordine.

La Commissione permanente conclude proponendo il passaggio all'ordine del giorno. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate).

La nona è quella n. 7538, con la quale Lazzara Leone, invalido di guerra, invoca un provvedi-

mento eccezionale per conseguire la pensione di guerra.

La Commissione permanente conclude proponendo il passaggio all'ordine del giorno. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate).

La decima è quella n. 7539, con la quale Romanelli Federico, guardia di finanza, chiede che ai militi del Corpo sia consentito il matrimonio indipendentemente dalla anzianità di servizio.

La Commissione permanente conclude proponendo il passaggio all'ordine del giorno. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate).

L'undicesima ed ultima è quella n. 7540, con la quale Luzi Marco chiede che con provvedimento eccezionale gli sia concessa la pensione di guerra, negatagli per tardiva presentazione della domanda.

La Commissione permanente conclude proponendo il passaggio all'ordine del giorno. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate).

Inversione dell'ordine del giorno e rinvio di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Avverto che l'onorevole Ministro delle colonie ha chiesto l'inversione dell'ordine del giorno nel senso che il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1385, riguardante provvedimenti per il credito peschereccio in Libia, sia esaminato per primo.

Non essendovi osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

LESSONA, *Ministro delle colonie*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LESSONA, *Ministro delle colonie*. Chiedo che la discussione di questo disegno di legge sia rinviata alla seduta di martedì.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, il Ministro delle colonie ha chiesto che la discussione di questo disegno di legge sia rinviata alla seduta di martedì.

Non essendovi osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

Approvazione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione stipulata in Roma tra l'Italia e la Germania il 9 marzo 1936 per il riconoscimento e l'esecutorietà delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione stipulata in Roma tra l'Italia e la Germania il 9 marzo 1936 per il riconoscimento e l'esecutorietà delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale. (*Stampato numero 1250-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione stipulata in Roma fra l'Italia e la Germania il 9 marzo 1936, per il riconoscimento e l'esecutorietà delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale.

PRESIDENTE. Si dia lettura della Convenzione.

MARCHI, *Segretario*, legge:

CONVENZIONE FRA IL REGNO D'ITALIA E IL REICH GERMANICO PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUTORIETÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

S. M. IL RE D'ITALIA e il CANCELLIERE DEL REICH GERMANICO, animati dal desiderio di regolare reciprocamente il riconoscimento e l'esecutorietà delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, allo scopo di facilitare i rapporti giuridici fra il Regno d'Italia e il Reich germanico, hanno nominato a tal fine come Plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA:

S. E. il Cavaliere BENITO MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro degli Affari Esteri*

IL CANCELLIERE DEL REICH GERMANICO:

S. E. il Signor ULRICH VON HASSELL, *Ambasciatore di Germania presso Sua Maestà il Re di Italia*

i quali, dopo aver riconosciuto i loro pieni poteri in buona e debita forma, hanno stipulato quanto segue:

ART. 1.

Alle decisioni pronunciate in materia civile e commerciale dalle Autorità giudiziarie di uno dei due Stati e che hanno ivi acquistata l'efficacia della cosa giudicata, è riconosciuta la stessa efficacia

sul territorio dell'altro Stato, se le Autorità giudiziarie dello Stato da cui la decisione proviene erano competenti ai sensi degli articoli seguenti, e sempre che il diritto dello Stato richiesto non riservi la competenza esclusiva delle proprie Autorità giudiziarie o di quelle di un terzo Stato.

La procedura da seguirsi per il riconoscimento della decisione è regolata dalla legge dello Stato richiesto.

ART. 2.

Quando si tratta di contestazioni patrimoniali, le Autorità giudiziarie dello Stato in cui la decisione è stata pronunciata sono competenti ai sensi dell'articolo 1, nelle ipotesi previste da Convenzioni internazionali, o se si verifica uno dei casi seguenti:

1º) quando nello Stato in cui la decisione è stata pronunciata si trovava il domicilio del convenuto — o di uno dei convenuti se vi era litisconsorzio necessario — e purchè la contestazione non si riferisse al possesso od alla proprietà di un immobile ovvero ad altro diritto reale sopra un immobile;

2º) quando, mediante una Convenzione espressa in vista di contestazioni derivanti da rapporti giuridici determinati, il convenuto si era sottoposto alla competenza dell'Autorità giudiziaria che si è pronunciata, ovvero quando il convenuto senza opporre alcuna riserva si è difeso nel merito della controversia, salvo che le parti avessero la cittadinanza dello Stato richiesto e fossero domiciliate sul suo territorio;

3º) quando il convenuto, avendo uno stabilimento commerciale o industriale od una succursale sul territorio dello Stato da cui emana la decisione, è stato ivi citato per contestazioni attinenti all'esercizio dello stabilimento o della succursale;

4º) quando l'azione è basata sopra un atto illecito commesso nello Stato in cui la decisione è stata pronunciata;

5º) se, sussistendo la competenza per quanto riguarda la domanda principale, si tratti di una domanda riconvenzionale in connessione con la domanda principale o con i mezzi di difesa contro di essa invocati;

6º) in materia successoria, per le contestazioni fra gli eredi di un cittadino dello Stato in cui la decisione è stata pronunciata;

7º) quando si tratta di un'azione reale avente per oggetto un immobile situato nello Stato in cui la decisione è stata pronunciata.

ART. 3.

Relativamente alle contestazioni non patrimoniali, la competenza delle Autorità giudiziarie dello Stato da cui la decisione proviene è fondata ai sensi dell'articolo 1 se le parti avevano la cittadinanza di detto Stato ovvero il domicilio sul territorio di esso.

ART. 4.

Il riconoscimento è da escludersi quando la decisione contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume.

Il riconoscimento è del pari escluso se nella decisione, trattandosi di cittadini dello Stato richiesto, l'apprezzamento della capacità civile o della rappresentanza legale, o la valutazione di un rapporto di diritto di famiglia o di successione che è decisivo per la contestazione, o la dichiarazione egualmente decisiva di assenza o di morte, siano stati fatti in base ad una legge diversa da quella che secondo il diritto di detto Stato doveva applicarsi. Questa restrizione non vale se, anche applicando tale legge, la decisione risulti fondata.

Quando il convenuto è rimasto contumace, il riconoscimento non è del pari ammesso se l'atto introduttivo del giudizio non sia stato notificato in tempo utile al convenuto od al suo rappresentante autorizzato a riceverlo, ovvero se la notificazione sia stata fatta per mezzo della pubblicità o, all'estero, in difformità dalle norme convenzionali sull'assistenza giudiziaria reciproca.

Il riconoscimento sarà pure negato se la decisione sia in contrasto con una decisione già pronunciata sulla stessa contestazione da una Autorità giudiziaria dello Stato richiesto.

ART. 5.

Le Autorità giudiziarie dello Stato nel quale la decisione è invocata, nell'esaminare le circostanze che determinano la competenza delle Autorità giudiziarie dell'altro Stato o costituiscono legittimo motivo di rifiuto, non sono vincolate dalle constatazioni di fatto contenute nella decisione.

In ogni caso, non deve procedersi al riesame del merito della decisione.

ART. 6.

Le decisioni pronunciate dalle Autorità giudiziarie di uno dei due Stati e riconosciute in conformità delle precedenti disposizioni nell'altro Stato hanno quivi forza esecutiva se sono esecutorie nello Stato da cui provengono.

ART. 7.

La parte che invoca la decisione deve produrre:

- 1º) una copia della decisione avente tutti i requisiti necessari per la sua autenticità;
- 2º) i documenti idonei a comprovare che la decisione è passata in giudicato e, ove occorra, che è esecutoria nello Stato in cui fu pronunciata;
- 3º) l'originale ovvero una copia certificata conforme dei documenti da cui risulti che la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio alla parte rimasta contumace ha avuto luogo in conformità delle disposizioni dell'articolo 4 terzo comma;
- 4º) una traduzione degli atti sopra indicati, certificata conforme da un rappresentante diplomatico o consolare o da un traduttore giurato di uno dei due Stati.

ART. 8.

Per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecutorietà delle sentenze arbitrali, la Convenzione per l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, depositata a Ginevra per la firma il 26 settembre 1927, regola i rapporti fra i due Stati, nell'intesa che essa si applica a tutte le sentenze arbitrali pronunziate in ciascuno dei due Stati senza riguardo alle restrizioni di cui al suo articolo 1, comma primo.

Per provare che la sentenza arbitrale è diventata definitiva ai sensi dell'articolo 1, comma secondo, lettera d), della convenzione sopra menzionata, basta una attestazione rilasciata dalle competenti autorità; la competenza di queste autorità è certificata dal Ministero della giustizia del rispettivo Stato.

Le transazioni concluse davanti agli arbitri sono assimilate, quanto alla loro esecutorietà, alle sentenze arbitrali.

ART. 9.

Le transazioni concluse davanti all'Autorità giudiziaria di ciascuno dei due Stati ed ivi aventi forza esecutiva sono assimilate alle decisioni giudiziarie senza che occorra procedere all'accertamento della competenza di detta Autorità giudiziaria.

ART. 10.

La parte ammessa al gratuito patrocinio in uno dei due Stati ne beneficerà nell'altro Stato nella procedura tendente a far riconoscere o a far dichiarare esecutoria la decisione pronunciata in suo favore.

ART. 11.

Le Autorità giudiziarie di ciascuno dei due Stati devono, a richiesta di parte, astenersi dal decidere sulle contestazioni per le quali già sia pendente un processo innanzi alle Autorità giudiziarie dell'altro Stato, purchè queste ultime siano competenti a norma della presente Convenzione.

ART. 12.

Le norme della presente Convenzione non si applicano alle decisioni che ordinano un sequestro od altra misura provvisoria, nè alle decisioni pronunziate in un processo penale sulle conclusioni della parte civile, nè alle decisioni pronunziate in una procedura di fallimento o di concordato preventivo.

ART. 13.

La parola domicilio designa agli effetti della presente Convenzione:

- 1º) per la maggiorenne capace, per il minore emancipato e per il maggiorenne il quale ha bisogno soltanto della assistenza di un curatore per il compimento di determinati atti, il luogo nel quale egli risiede, in uno dei due Stati, con l'intenzione di stabilirvisi, o, in mancanza, il luogo ove si trova, in uno dei due Stati, la sede principale dei suoi interessi;
- 2º) per le persone sottoposte alla patria potestà od alla tutela, il luogo ove trovansi il domicilio del rappresentante legale;
- 3º) per la donna maritata, il luogo dove trovansi il domicilio del marito. Tuttavia, se il domicilio del marito non è noto, o se la donna è legalmente separata od autorizzata ad avere un domicilio proprio, il domicilio della donna maritata si determina in conformità del numero 1º;
- 4º) per le società e per le persone giuridiche, il luogo ove si trova la sede stabilita dallo statuto o, in mancanza, il luogo ove è tenuta l'amministrazione.

ART. 14.

La presente Convenzione non deroga alle disposizioni degli accordi che regolano fra i due Stati il riconoscimento e l'esecutorietà delle decisioni giudiziarie relative a materie speciali.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1936

ART. 15.

Le decisioni relative alle spese del giudizio, contemplate nell'articolo 18 commi 1° e 2° della Convenzione su la procedura civile conclusa all'Aja il 17 luglio 1905, pronunziate in uno dei due Stati saranno gratuitamente dichiarate esecutorie sul territorio dell'altro Stato, anche a richiesta diretta della parte interessata.

ART. 16.

Fatta riserva di quanto è stabilito nelle disposizioni degli articoli 3 e 4, le norme della presente Convenzione si applicano qualunque sia la nazionalità delle parti.

ART. 17.

Le Alte Parti contraenti si riservano di addivenire ad un accordo, mediante scambio di Note, per estendere la presente Convenzione alle Colonie ed ai Possedimenti italiani.

ART. 18.

La presente Convenzione è conclusa in lingua italiana ed in lingua tedesca. I due testi fanno egualmente fede. La Convenzione viene redatta in due esemplari; a ciascuno degli Stati contraenti nè è consegnato uno. La Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Berlino al più presto possibile.

La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo lo scambio delle ratifiche. Essa non si applicherà alle decisioni giudiziarie od alle sentenze arbitrali che sono passate in giudicato prima della sua entrata in vigore, nè alle transazioni concluse prima di quel momento.

La Convenzione potrà essere denunziata da ciascuno dei due Stati contraenti; tuttavia rimarrà in vigore ancora sei mesi dopo la denuncia.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO in Roma, addì 9 marzo 1936-XIV.

MUSSOLINI.

ULRICH VON HASSELL.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, l'articolo 1 con la Convenzione che ne forma l'oggetto s'intende approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2.

MARCHI, *Segretario*, legge:

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore alla condizioni e nei termini previsti dall'articolo 18 della Convenzione anzidetta.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 971, recante modificazioni all'articolo 110 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, concernente il fondo di previdenza a favore del personale dipendente dalle Esattorie delle imposte dirette.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 971, recante modificazioni all'articolo 110 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, concernente il fondo di previdenza a favore del personale dipen-

dente dalle Esattorie delle imposte dirette. (*Stampato* n. 1286-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 971, recante modificazioni all'articolo 110 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, concernente il fondo di previdenza a favore del personale dipendente dalle Esattorie delle imposte dirette ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, che reca modificazioni alla legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, che reca modificazioni alla legge 18

giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi. (*Stampato* n. 1389-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, che reca modificazioni alla legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Distacco della frazione Statale dal Comune di Maissana in provincia di La Spezia e sua aggregazione al Comune di Ne in provincia di Genova.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Distacco della frazione Statale dal comune di Maissana in provincia di La Spezia e sua aggregazione al comune di Ne in provincia di Genova. (*Stampato* numero 1414-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

La frazione Statale, appartenente al comune di Maissana in provincia di La Spezia, è aggregata al comune di Ne in provincia di Genova.

(È approvato).

ART. 2.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'interno, sarà provveduto, in dipendenza della variazione territoriale disposta con l'articolo precedente, alla determinazione del nuovo confine fra le provincie di Genova e di La Spezia.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1878, concernente autorizzazione dell'emissione di ordini di accreditamento a favore dei direttori del Commissariato della Reintegra dei Regi Tratturi di Foggia e dell'Ufficio tecnico speciale per le Regie Trazzere di Palermo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-anno XIV, n. 1878, concernente autorizzazione dell'emissione di ordini di accreditamento a favore dei Direttori del Commissariato della Reintegra dei Regi Tratturi di Foggia e dell'Ufficio Tecnico Speciale per le Regie Trazzere di Palermo. (*Stampato* n. 1422-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1878, concernente l'autorizzazione dell'emissione di ordini di accreditamento a favore dei Direttori del Commissariato della Reintegra dei Regi Tratturi di Foggia e dell'Ufficio Tecnico Speciale per le Regie Trazzere di Palermo ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1606, recante disposizioni complementari al Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1606, recante disposizioni complementari al Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (*Stampato* n. 1431-A).

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DE REVEL, *Ministro delle finanze*. La Commissione permanente per la conversione dei decreti-legge ha proposto a questo disegno di legge due emendamenti già concordati con l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Ma poichè il Ministro delle finanze non ha avuto ancora modo di esaminarli, chiedo che la discussione di questo disegno di legge sia rinviata alla prossima seduta.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro delle finanze, dunque, poichè ci sono due emendamenti già concordati con l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ma non passati al vaglio e all'esame del Ministero delle finanze, propone che la discussione del disegno di legge sia rinviata alla prossima seduta.

Pongo a partito questa proposta.

(È approvata).

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1750, per la concessione al personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna, cessato dal servizio senza diritto a pensione, di continuare il versamento dei contributi di previdenza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1750, per la concessione al personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna, cessato dal servizio senza diritto a pensione, di continuare il versamento dei contributi di previdenza. (*Stampato* n. 1437-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1750, per la concessione al personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna, cessato dal servizio senza diritto a pensione, di continuare il versamento dei contributi di previdenza ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 982, concernente il nuovo ordinamento del Concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV,

n. 982, concernente il nuovo ordinamento del Concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria. (*Stampato* n. 1441-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 982, concernente il nuovo ordinamento del Concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1272, contenente norme atte a regolare il regime del grano selezionato da seme in relazione agli anticipi sul grano in erba ed all'ammasso collettivo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1272, contenente norme atte a regolare il regime del grano selezionato da seme in relazione agli anticipi sul grano in erba ed all'ammasso collettivo. (*Stampato* n. 1444-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1272, contenente norme atte a regolare il regime del grano selezionato da seme in relazione agli anticipi sul grano in erba ed all'ammasso collettivo ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, concernente la disciplina del mercato granario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV,

n. 1273, concernente la disciplina del mercato granario. (*Stampato* n. 1446-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Baraldi. Ne ha facoltà.

BARALDI. Credo di non esagerare affermando che, dopo la Carta del Lavoro, il provvedimento riguardante la disciplina del mercato granario costituisce una delle basi fondamentali dello Stato corporativo.

Ed è significativo che la superba affermazione degli ammassi collettivi del grano si sia verificata nell'anno I dell'Impero. Ho detto significativo, in quanto noi sappiamo che le nazioni imperiali sono i massimi organi della produzione mondiale. Da questo posto non sia vano il ricordare che ancora pochi mesi or sono non erano pochi i malati cronici della critica, usi a gradire con estenuante monotonia nel pantano delle opposizioni. (*Commenti*).

La vittoria conquistata è nostro dovere vedere di consolidarla. Anche perchè occhi maligni spiano di continuo il passo falso che possa voler dire, non dico la caduta, perchè il Fascismo non indietreggia mai (*Applausi*), ma se non altro il passo che possa far rallentare la cadenza della marcia verso nuove conquiste, conquiste cui ancora bisogna attingere in questo campo. A vittoria avvenuta, dico, è necessario consolidarla.

Ora uno dei primi bisogni è quello di rivedere l'ambiente amministrativo dei consorzi e degli enti degli ammassi granari, in quanto, in pochissime provincie, è stato dato di avere una organizzazione pronta per quanto riguardava l'amministrazione. In moltissime altre provincie, invece, la cosa risente un po' della attrezzatura affrettata. A questo punto anzi debbo dirvi che un altro guaio è stato quello che nella scelta del personale per queste amministrazioni non si è sempre tenuto calcolo di scegliere delle persone tecniche e competenti, ma purtroppo si è lasciata mano libera alle solite raccomandazioni. (*Approvazioni*).

E qui io voglio subito dirvi che non intendo che siano messi al bando tutti gli ex commercianti e negozianti di cereali. Sento però di dover dire che per taluni di costoro bisognerebbe almeno metterli in un periodo di quarantena. Invece, nemmeno a farlo apposta, si è verificato il fatto che i più arrabbiati sostenitori della non necessità di ammassi totalitari del grano hanno trovato il modo di intrufolarsi negli Enti e nei Consorzi granari. Orbene, questa gente ci ricorda troppo le abitudini, la mentalità dell'Italia passata, che potrebbe riaccendere talvolta inconfessabili speranze nel cuore di qualche ritardatario, che già, non soltanto l'animo, ma anche il corpo venderebbe pur di riacchiuffare il perduto bene del potere... (*Commenti* — *Interruzioni*).

In questo campo vogliamo ricordare le gesta vergognose di taluni speculatori, i quali potevano, in un sol anno, arricchire sul sudore dei coltivatori.

Di più, in tema di ammasso di grani, io condivido il punto di vista dell'onorevole relatore camerata conte Orsolini Cencelli e cioè che vi sia la possibilità di ridurre la tariffa di 50 centesimi al quintale per la mediazione.

Un'altra cosa mi permetto di far presente a Sua Eccellenza il Ministro per l'agricoltura. Io vorrei che fosse data la immediata possibilità a tutti i coltivatori di poter incassare almeno un minimo di 115 lire al quintale, senza tener conto del peso specifico. (*Commenti*).

Voi mi direte che questa domanda è esagerata, ma bisogna cercare di stimolare i coltivatori a produrre bene.

A sostegno della mia tesi, vi dico subito che noi ci troviamo di fronte a una annata di eccezionale gravità, in fatto di cattivo andamento, per la contabilità delle aziende agrarie. Io spero quindi che la mia tesi possa essere presa in benevola considerazione, anche perchè un incasso fatto in questi giorni dai coltivatori potrebbe avere un molto sensibile effetto per quelle concimazioni azotate, che appunto in questi giorni, si dovrebbero intraprendere. A questo proposito voglio qui accennare che non ci sono voci troppo tranquille in fatto di fertilizzanti, specialmente per quelli azotati. (*Approvazioni*).

Qui, a costo di rendermi noioso, voglio ancora una volta domandare se il fertilizzio della Montecatini sia veramente inespugnabile. (*Applausi* — *Commenti*).

PRESIDENTE. Non c'è l'onorevole Donegani. Voce. Il resoconto lo dirà lo stesso.

BARALDI. I coltivatori, o meglio, i cerealicoltori sanno di dovere una buona volta abbandonare quei residuati di dubbi che ancora potessero esistere, in fatto di necessità della totalitarità degli ammassi granari; essi sanno che la battaglia del grano e gli ammassi totalitari costituiscono una delle armi formidabili per la nuova Italia imperiale; essi sanno che in Italia il Fascismo opera la politica militante del principio imperiale. Da esso è uscito il primo Governo consapevole del supremo fine della Nazione: lottare nel mondo per l'Impero.

Ebbene, camerati, in questa lotta quotidiana, incessante, vorrei dire affannosa, il Capo può avere la sua alta, intangibile collaborazione nell'uomo dei campi, perchè il coltivatore, così come vuole lo stile fascista, sa praticare due virtù fondamentali: lavorare in umiltà e, quando occorre, soffrire in silenzio. (*Approvazioni* — *Commenti*).

Voci. Parla Donegani!

PRESIDENTE. L'oratore ha detto soltanto che la Montecatini è un fertilizzio ben difeso dal suo Presidente. Questi potrà, nella prossima seduta, prendere la parola, se trova che qualche cosa possa riguardarlo.

Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, concernente la disciplina del mercato granario ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1829, riguardante la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio contratti dagli agricoltori di alcuni comuni della provincia di Foggia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1829, riguardante la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio contratti dagli agricoltori di alcuni comuni della provincia di Foggia. (*Stampato n. 1449-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Viale. Ne ha facoltà.

VIALE. Onorevoli Camerati, abbiamo approvato nella seduta di ieri l'altro un provvedimento speciale relativo al credito agrario per la Sardegna. È in discussione adesso un provvedimento particolare per agevolare il credito agrario ad alcuni Comuni della provincia di Foggia. Non è da discutere l'importanza e il fondamento del provvedimento, ed io non sono venuto alla tribuna per fare l'elogio del disegno di legge, che non ha bisogno di essere raccomandato; ma piuttosto desidero prendere questa occasione per sottoporre all'attenzione dei camerati ed al benevolo esame di Sua Eccellenza il Ministro la questione di interesse generale relativa alla revisione della legge sul credito agrario.

La legge vigente (decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1750 modificata dal decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2083) ha oramai avuto il collaudo di una applicazione quasi decennale.

Gli elementi per l'opera di revisione, in base all'esperienza ed agli studi dei competenti, non difettano.

Io mi limito ad accennare ai punti, oggetto di speciali richieste da parte di coloro che la legge ha inteso beneficiare e da parte delle associazioni interessate.

Il credito agrario è ancora troppo legato alla tecnica del credito bancario. E ciò frustra in gran parte le aspirazioni legittime degli agricoltori e le intenzioni stesse del legislatore.

Occorre sveltire la procedura senza, beninteso, venir meno alle norme di garanzia che devono assistere gli Istituti mutuari.

Sono in giuoco, è vero, interessi contrastanti, ma la disciplina corporativa può e deve indicare

e, se occorra, imporre la soluzione atta a contemperare la necessità e le esigenze dei privati e degli enti, nel superiore interesse nazionale.

Una questione sovra tutto urge risolvere ed è quella dello schedario regionale.

Lo schedario ha ora soltanto funzioni informative.

La mancata iscrizione nello schedario non infirma la validità dell'operazione e della relativa garanzia.

Si richiede insistentemente dai competenti e dai pratici che la disciplina dello schedario sia modificata agli effetti della pubblicità.

In sostanza, lo schedario dovrebbe conferire all'operazione il carattere di credito agrario nel senso ed ai fini della legge speciale.

L'istituto delle ipoteche continuerebbe a regolare la garanzia ipotecaria, ma gli altri vincoli dovrebbero risultare esclusivamente dallo schedario.

In conseguenza, anche il privilegio convenzionale potrebbe risultare dallo schedario, con risparmio di spesa e di tempo, nell'interesse dei mutuatari.

Sono note le difficoltà, le contestazioni, le liti che sorgono nell'attuale situazione di cose.

La pubblicità formale dei privilegi non è novità: essa già esiste nel diritto comune (Codice di commercio articolo 773, n. 3) e nelle leggi speciali (decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, sugli autoveicoli).

La data di iscrizione nello schedario potrebbe così stabilire la poeriorità fra i vari privilegi e sarebbe eliminata una causa di discussione e di controversia, che attualmente si verifica con le conseguenze inevitabili e dispendiose delle azioni giudiziarie.

Già il regolamento 23 febbraio 1928 conteneva una disposizione in tal senso all'articolo 37, disposizione che venne poi abrogata perchè non conforme ai principi della legge (decreto ministeriale 18 giugno 1928).

La riforma che si invoca vale pertanto a richiamare e legittimare una norma già ritenuta opportuna, ma decaduta per incostituzionalità.

L'esperienza suggerirà certamente i mezzi di perfezionamento dell'istituto e sarà facile risolvere, a tempo debito, la questione più complessa del « libretto di prestiti ».

I rapporti fra il credito ed i vari sistemi di conduzione dei fondi, hanno pure dato origine a discussioni ed a risoluzioni giudiziarie.

In particolare è degno di rilievo il caso di crediti di lavoro, oggi non protetti da preferenze, non ostante il loro carattere sostanziale di crediti di alimenti. (*Approvazioni*).

Non può dimenticarsi il problema zootecnico in sede di riforma della legge. I prestiti sono ora concessi solo in quanto « l'industria zootecnica rappresenta un razionale complemento dell'azienda agraria o quando il terreno non possa essere utilizzato che per il pascolo » (articolo 9 del regolamento).

Invece è urgente ed indispensabile favorire con tutti i mezzi il progresso dell'industria zoo-

tecnica, onde una maggiore larghezza di provvedimenti si impone.

Riguardo alle anticipazioni ai produttori, è pure reclamata a gran voce la revisione delle norme vigenti.

Appare meritevole di accoglimento la proposta, da varie parti formulata, di consentire le anticipazioni senza spossamento del debitore.

Le questioni relative al possesso pignoratorio sono risolte in diritto comune dalla dottrina e dalla giurisprudenza in senso restrittivo e normalmente rigoroso.

Senonchè — data tanto più la natura del credito agrario — spesso i principi assoluti diventano ingiusti e comunque non appaiono rispondenti ai fini della legge particolare.

Ove le anticipazioni fossero assistite da privilegio legale e venisse introdotta la pubblicità e la pozionalità, di cui ho sopra fatto cenno, le ragioni di controversia innanzi al magistrato, verrebbero meno, se non totalmente, almeno in massima parte.

Anche la materia del credito alle associazioni agrarie deve essere riveduta, o più precisamente aggiornata, perchè solo in questi ultimi tempi si è verificato lo sviluppo di tali enti e si manifesta ogni giorno più importante l'azione loro a favore delle produzioni e del commercio agricolo.

Le difficoltà che sorgono nel corso della procedura di esecuzione dei crediti agrari sono realmente numerose e gravi, specie quando preesiste o coesiste un procedimento immobiliare ad istanza di terzi.

Qualche Corte regolatrice ha cercato di risolvere le interminabili contestazioni, dichiarando applicabili anche al caso le norme per la riscossione delle imposte dirette.

Ma la Corte suprema ha pronunciato in senso contrario, nè può disconoscersi che la soluzione appare perfettamente rispondente alla legge vigente.

Ciò consiglia l'esame della questione in sede di riforma, nel senso di conservare al privilegio agrario il carattere di celerità che gli è proprio, anche nel caso di oggetti immobilizzati.

In ogni modo sarà utile una disposizione chiarificatrice in materia.

Le operazioni di piccolo miglioramento (esecuzione di piantagioni, trasformazioni culturali, limitate sistemazioni), che hanno molta affinità colle operazioni di esercizio in largo senso, devono essere disciplinate con particolari facilitazioni e garanzie.

Per le operazioni di vero e proprio miglioramento è tuttora insoluta la questione della garanzia meglio adatta.

Si sostiene da alcuni che il sistema attuale debba essere conservato, da altri che debba la garanzia essere limitata, sia pure in forma privilegiata, ai miglioramenti; da altri invece che debba costituirsi un privilegio speciale in aggiunta all'ipoteca sul fondo e da altri ancora che occorra sostituire alla garanzia odierna un sistema di oneri reali.

Nella dibattuta questione dovrà essere pronunciata la parola definitiva da parte del legislatore.

Soltanto una soluzione integrale del problema dei miglioramenti può indicare le norme da adottarsi.

Ma intanto gli studi in competente sede devono essere intensificati e sollecitati. La sistemazione definitiva del credito agrario è l'argomento di molti importanti studi e la revisione della legge vigente giustamente ed opportunamente era fra i temi più importanti del Primo Congresso di diritto agrario. (Vedasi GERMANI: *La riforma del credito agrario*. — MAOLI: *I privilegi sulla legislazione speciale del credito agrario*).

Gli stessi provvedimenti per la bonifica integrale rendono di attualità la questione del credito, particolarmente nell'ora che volge.

Il principio della più alta giustizia sociale e quello di andare verso il popolo costituiscono il caposaldo della politica corporativa, mentre uno degli aspetti della economia moderna è il fenomeno della specificazione del credito.

Confido che le mie modeste indicazioni possano contribuire in qualche modo a portare nel campo delle realizzazioni, ad opera del valoroso Ministro, alcune delle aspirazioni, di cui ho creduto mio dovere rendermi eco in occasione della discussione del presente disegno di legge, che — ripeto — non ha bisogno di essere raccomandato all'approvazione della Camera, particolarmente dopo la chiara relazione del camerata Arnoni. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1829, riguardante la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio contratti dagli agricoltori di alcuni comuni della provincia di Foggia ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 1925, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2172, circa l'applicazione delle norme del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 1925, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2172, circa la applicazione delle norme del regolamento

dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie. (*Stampato* n. 1451-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario* legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 1925, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2172, circa l'applicazione delle norme del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 15 ottobre 1936-XIV, n. 1870, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti, e 25 ottobre 1936-XIV, n. 1861, relativo a finanziamenti per urgenti bisogni derivanti da pubbliche calamità; e convalidazione del Regio decreto 15 ottobre 1936-XIV, n. 1871, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 15 ottobre 1936-XIV, n. 1870, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti, e 25 ottobre 1936-XIV, n. 1861, relativo a finanziamenti per urgenti bisogni derivanti da pubbliche calamità; e convalidazione del Regio decreto 15 ottobre 1936-XIV, n. 1871, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. (*Stampato* n. 1457-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge: 15 ottobre 1936-XIV, n. 1870, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi

Ministeri per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti, e 25 ottobre 1936-XIV, n. 1861, concernente gli aumenti di: lire 5,000,000 della somma fissata dall'articolo 3, ultimo comma, della legge 20 aprile 1936-XIV, n. 756, per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di lire 8,000,000 dello stanziamento previsto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1936-37, capitolo 133, relativo a servizi di pronto soccorso in caso di sinistri; ed è convalidato il decreto Reale 15 ottobre 1936-XIV, n. 1871, col quale è stato autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per il predetto esercizio finanziario 1936-37 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1979, contenente le norme per le competenze accessorie da computarsi agli effetti della pensione per il personale delle Ferrovie dello Stato non iscritto al Fondo pensioni e soggetto al Regolamento di previdenza approvato con Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1979, contenente le norme per le competenze accessorie da computarsi agli effetti della pensione per il personale delle Ferrovie dello Stato non iscritto al Fondo pensioni e soggetto al Regolamento di previdenza approvato con Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538. (*Stampato* n. 1458-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1979, contenente le norme per le competenze accessorie da computarsi agli effetti della pensione per il personale delle Ferrovie dello Stato non iscritto al Fondo pensioni e soggetto al Regolamento di previdenza approvato con Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1772, concernente l'assicurazione contro gli infortuni dei giovani in possesso del brevetto di pilota premilitare o da turismo e degli istruttori delle scuole di volo a vela.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1772, concernente l'assicurazione contro gli infortuni dei giovani in possesso del brevetto di pilota pre-militare o da turismo e degli istruttori delle scuole di volo a vela. (*Stampato* n. 1459-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1772, concernente l'assicurazione contro gli infortuni dei giovani in possesso del brevetto di pilota pre-militare o da turismo e degli istruttori delle scuole di volo a vela ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1459, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1459, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano. (*Stampato* n. 1463-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1459, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scam-

bio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1526, concernente il nuovo contingentamento dei prodotti delle Isole italiane dell'Egeo da ammettersi in franchigia doganale nel Regno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1526, concernente il nuovo contingentamento dei prodotti delle Isole italiane dell'Egeo da ammettersi in franchigia doganale nel Regno. (*Stampato* n. 1465-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1526, concernente il nuovo contingentamento dei prodotti delle Isole Italiane dell'Egeo, da ammettersi in franchigia doganale nel Regno ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1646, concernente le modificazioni del regime fiscale degli olii minerali, dei residui della loro distillazione e del benzolo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936, Anno XIV, n. 1646, concernente modificazioni del regime fiscale degli oli minerali, dei residui della loro distillazione e del benzolo. (*Stampato* n. 1466-A)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1936

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1646, concernente modificazioni del regime fiscale degli oli minerali, dei residui della loro distillazione e del benzolo ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747, che ha abolito il dazio *ad valorem* istituito con il Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, e ha dato facoltà al Capo del Governo di modificare ulteriormente il regime doganale delle merci in relazione con la nuova situazione monetaria e dei prezzi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747, che ha abolito il dazio *ad valorem* istituito con il Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, e ha dato facoltà al Capo del Governo di modificare ulteriormente il regime doganale delle merci in relazione con la nuova situazione monetaria e dei prezzi. (*Stampato* n. 1467-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747, che ha abolito il dazio *ad valorem* istituito con il Regio decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1187, e ha dato facoltà al Capo del Governo di modificare ulteriormente il regime doganale delle merci in relazione con la nuova situazione monetaria e dei prezzi ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1902, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV,

n. 1902, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione. (*Stampato* n. 1468-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1902, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2043, recante disposizioni per l'assistenza e la cura degli affetti da forme di parkinsonismo encefalitico.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2043, recante disposizioni per l'assistenza e la cura degli affetti da forme di parkinsonismo encefalitico. (*Stampato* n. 1510-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2043, recante disposizioni per l'assistenza e la cura degli affetti da forme di parkinsonismo encefalitico ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1704, contenente norme per l'esenzione dalle tasse di registro e bollo sugli atti riguardanti il credito cinematografico.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1704, contenente norme per l'esenzione dalle tasse di registro e bollo sugli atti riguardanti il credito cinematografico. (*Stampato* n. 1471-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1704, contenente norme per l'esenzione dalle tasse di registro e bollo sugli atti riguardanti il credito cinematografico ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1946, contenente norme per disciplinare la costruzione dei teatri, l'adattamento di immobili a sale di spettacolo teatrale e la concessione di licenza per l'esercizio teatrale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936, Anno XIV, n. 1946, contenente norme per disciplinare la costruzione dei teatri, l'adattamento di immobili a sale di spettacolo teatrale e la concessione di licenza per l'esercizio teatrale. (*Stampato n. 1473-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1946, contenente norme per disciplinare la costruzione dei teatri, l'adattamento di immobili a sale di spettacolo teatrale e la concessione di licenza per l'esercizio teatrale ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1947, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 30 settembre 1936 fra l'Italia e la Bulgaria per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1947, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 30 settembre 1936 fra l'Italia e la Bulgaria per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi. (*Stampato n. 1475-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1947, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 30 settembre 1936 fra l'Italia e la Bulgaria per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1948, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-lituano stipulato in Roma il 22 settembre 1936-XIV per regolare gli scambi commerciali tra i due Paesi e i pagamenti relativi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1948, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-lituano stipulato in Roma il 22 settembre 1936-XIV per regolare gli scambi commerciali tra i due Paesi e i pagamenti relativi. (*Stampato n. 1476-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1948, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-lituano stipulato in Roma il 22 settembre 1936-XIV, per regolare gli scambi commerciali tra i due Paesi e i pagamenti relativi ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1952, col quale è data esecuzione al *Modus Vivendi* di carattere commerciale stipulato in Rio de Janeiro fra l'Italia e il Brasile il 14 agosto 1936.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV,

n. 1952, col quale è data esecuzione al *Modus Vivendi* di carattere commerciale stipulato in Rio de Janeiro fra l'Italia e il Brasile il 14 agosto 1936. (*Stampato* n. 1477-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1952, col quale è data esecuzione al *Modus Vivendi* di carattere commerciale stipulato in Rio de Janeiro fra l'Italia e il Brasile il 14 agosto 1936 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1953, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 28 settembre 1936-XIV, fra l'Italia e la Finlandia per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1953, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 28 settembre 1936-XIV, fra l'Italia e la Finlandia per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi. (*Stampato* n. 1478-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1953, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 28 settembre 1936-XIV, fra l'Italia e la Finlandia per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1954, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e la Jugoslavia per regolare gli scambi commerciali e i pagamenti relativi ed al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione del 14 luglio 1924: atti firmati in Roma il 26 settembre 1936.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1954, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e la Jugoslavia per regolare gli scambi commerciali e i pagamenti relativi ed al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione del 14 luglio 1924: atti firmati in Roma il 26 settembre 1936. (*Stampato* n. 1479-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1954, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e la Jugoslavia per regolare gli scambi commerciali e i pagamenti relativi ed al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione del 14 luglio 1924; atti firmati in Roma il 26 settembre 1936 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione relativa allo Statuto internazionale dei rifugiati, stipulata in Ginevra il 28 ottobre 1933.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione relativa allo Statuto internazionale dei rifugiati, stipulata in Ginevra il 28 ottobre 1933. (*Stampato* n. 1480-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione relativa allo Statuto Internazionale dei rifugiati, stipulata in Ginevra il 28 ottobre 1933.

PRESIDENTE. Si dia lettura della Convenzione.

MARCHI, *Segretario*, legge:

CONVENTION RELATIVE AU STATUT INTERNATIONAL DES RÉFUGIÉS

SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, SA MAJESTE LE ROI DES BULGARES, SA MAJESTE LE ROI D'EGYPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, SA MAJESTE LE ROI DE NORVEGE.

Vu le préambule du Pacte de la Société des Nations, aux termes duquel « pour développer la coopération entre les nations, il importe de faire régner la justice »; et vu l'article 23 a) du Pacte, aux termes duquel « les Membres de la Société des Nations s'efforceront d'assurer et de maintenir des conditions de travail équitables et humaines pour l'homme, la femme et l'enfant sur leurs propres territoires, ainsi que dans tous pays auxquels s'étendent leurs relations de commerce et d'industrie, et, dans ce but, d'établir et d'entretenir les organisations internationales nécessaires »;

Considérant les mesures prises antérieurement en faveur des réfugiés et, notamment, les Arrangements intergouvernementaux des 5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai 1926 et 30 juin 1928 actuellement en vigueur dans certains des Etats contractants;

Tenant compte des avis émis par la Commission intergouvernementale consultative pour les réfugiés et envisageant surtout la décision de l'Assemblée de la Société des Nations du 4 septembre 1930 qui crée, à titre temporaire, l'Office international Nansen pour les réfugiés, sous l'autorité de la Société des Nations, conformément à l'article 24 du Pacte;

Animés par le désir de compléter et de consolider l'œuvre accomplie par la Société des Nations au profit des réfugiés;

Soucieux de créer les conditions qui permettront aux décisions antérieurement prises dans ce sens par les divers Etats de produire leur plein effet, et désireux que soient assurés aux réfugiés la jouissance des droits civils, le libre et facile accès aux tribunaux, la sécurité et la stabilité dans l'établissement et dans le travail, des facilités dans l'exercice des professions, de l'industrie, du commerce et dans les déplacements, l'admission dans les écoles et dans les universités;

Ont désigné pour leurs plénipotentiaires;

SA MAJESTE LE ROI DES BELGES:

M. MEYERS, *Directeur général honoraire du Ministère de la Justice*;

M. DELTENRE, *Sous-Directeur au Ministère des Affaires étrangères*.

SA MAJESTE LE ROI DES BULGARES:

M. D. MIKOFF, *Chargé d'affaires à Berne, Représentant permanent auprès de la Société des Nations*.

SA MAJESTE LE ROI D'EGYPTE:

ASSAL bey, *Consul à Genève*.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE:

M. DE NAVAILLES, *Sous-Directeur des chancelleries et du contentieux au Ministère des Affaires étrangères*.

SA MAJESTE LE ROI DE NORVEGE:

M. PETER HERSLEB BIRKELAND, *Conseiller de Légation, Délégué permanent auprès de la Société des Nations*.

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

CHAPITRE I. — DÉFINITION.

ART. 1^{er}.

La présente Convention est applicable aux réfugiés russes, arméniens et assimilés, tels qu'ils ont été définis par les Arrangements des 12 mai 1926 et 30 juin 1928, sous réserve des modifications ou précisions que chaque Partie contractante pourra apporter à cette définition au moment de la signature ou de l'adhésion.

CHAPITRE II. — MESURES ADMINISTRATIVES.

ART. 2.

Chacune des Parties contractantes s'engage à délivrer des certificats Nansen, valables pour un an au moins, aux réfugiés résidant régulièrement sur son territoire.

Le texte desdits certificats comprendra une formule autorisant la sortie et le retour. Les porteurs de certificats Nansen non périmés seront libres de sortir du pays qui leur a délivré ces titres et d'y revenir sans nécessité d'autorisation à la sortie ou du visa des consuls de ce pays pour le retour.

Les consuls respectifs des Parties contractantes seront habilités pour prolonger ces certificats, pour une durée de six mois au plus.

Le coût des visas des certificats Nansen, sauf gratuité pour les indigents, sera établi selon le tarif le plus bas appliqué aux visas des passeports étrangers.

ART. 3.

Chacune des Parties contractantes s'engage à ne pas éloigner de son territoire par application de mesures de police, telles que l'expulsion ou le refoulement, les réfugiés ayant été autorisés à y séjourner régulièrement, à moins que lesdites mesures ne soient dictées par des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.

Elle s'engage, dans tous les cas, à ne pas refouler les réfugiés sur les frontières de leur pays d'origine.

Elle se réserve le droit d'appliquer telles mesures d'ordre interne qu'elle jugera opportunes aux réfugiés qui, frappés d'expulsion pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public, seront dans l'impossibilité de quitter son territoire parce qu'ils n'auront pas reçu, sur leur requête ou grâce à l'intervention d'institutions s'occupant d'eux, les autorisations et visas nécessaires leur permettant de se rendre dans un autre pays.

CHAPITRE III. — CONDITION JURIDIQUE.

ART. 4.

Le statut personnel des réfugiés sera régi par la loi de leur domicile ou, à défaut, par la loi de leur résidence.

La validité des actes des autorités religieuses dont relèvent les réfugiés, accomplis dans les pays qui admettent la compétence de ces autorités, sera reconnue par les Etats parties à la présente Convention.

Les droits acquis sous l'empire de l'ancienne loi nationale du réfugié, notamment les droits résultant du mariage (régime matrimonial, capacité de la femme mariée, etc.), seront respectés, sous réserve de l'accomplissement des formalités prescrites par la loi de leur domicile ou, à défaut, par la loi de leur résidence, s'il y a lieu.

ART. 5.

Sous réserve des dispositions de l'article 4, alinéa 2, la dissolution des mariages des réfugiés sera régie par la loi de leur domicile ou, à défaut, par la loi de leur résidence.

ART. 6.

Les réfugiés auront, dans les territoires des Parties contractantes, libre et facile accès devant les tribunaux.

Dans les pays où ils ont leur domicile ou leur résidence régulière, ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et privilèges que les nationaux; ils seront, aux mêmes conditions que ceux-ci, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire et seront exemptés de la caution *judicatum solvi*.

CHAPITRE IV. — CONDITIONS DU TRAVAIL.

ART. 7.

Les restrictions résultant de l'application des lois et règlements pour la protection du marché national du travail ne seront pas appliquées sans tempérament aux réfugiés domiciliés ou résidant régulièrement dans le pays.

Elles seront levées de plein droit en faveur des réfugiés domiciliés ou résidant régulièrement dans le pays, qui remplissent l'une des conditions suivantes:

- a) Compter au moins trois ans de résidence dans le pays;
- b) Avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du pays de résidence;
- c) Avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité du pays de résidence;
- d) Etre ancien combattant de la grande guerre.

CHAPITRE V. — ACCIDENTS DU TRAVAIL.

ART. 8.

Chacune des Parties contractantes s'engage à accorder aux réfugiés victimes d'accidents du travail survenus sur son territoire, ou à leurs ayants droit, le traitement le plus favorable qu'elle accorde aux ressortissants d'un pays étranger.

CHAPITRE VI. — ASSISTANCE ET PRÉVOYANCE.

ART. 9.

Les réfugiés résidant sur le territoire d'une des Parties contractantes; chômeurs; personnes atteintes de maladies physiques ou mentales; vieillards ou infirmes incapables de suffire à leurs besoins; enfants à l'entretien desquels ni leurs familles ni des tiers ne pourvoient d'une manière suffisante; femmes enceintes, en couches, ou allaitant leurs enfants, y bénéficieront du traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger, en ce qui concerne les secours et l'assistance dont ils auraient besoin, y compris les soins médicaux et hospitaliers.

ART. 10.

Les Parties contractantes s'engagent à appliquer aux réfugiés, en ce qui concerne les lois d'assurances sociales actuellement en vigueur ou qui pourraient être ultérieurement établies, le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger.

ART. 11.

Les réfugiés bénéficieront sur le territoire de chacune des Parties contractantes, en ce qui concerne la création de sociétés de secours mutuels et d'assistance et l'adhésion auxdites sociétés, du traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger.

CHAPITRE VII. — INSTRUCTION.

ART. 12.

Les réfugiés bénéficieront dans les écoles, cours, facultés et universités de chacune des Parties contractantes d'un traitement aussi favorable que les autres étrangers en général. Ils bénéficieront notamment dans la même mesure que ces derniers de la remise totale ou partielle des droits et taxes et de l'attribution de bourses d'études.

CHAPITRE VIII. — RÉGIME FISCAL.

ART. 13.

Les Parties contractantes s'engagent à ne pas assujettir les réfugiés résidant sur leurs territoires à des droits, taxes, impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui seront perçus sur leurs nationaux dans des situations analogues.

Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à l'application du système du timbre Nansen, ainsi qu'aux stipulations des lois et règlements concernant les taxes afférentes à la délivrance aux étrangers de documents administratif et à la prolongation de la validité de ces documents.

Le présent article est le seul de la Convention qui règle les matières fiscales. Celles-ci se trouvent soustraites à toutes autres dispositions de cette Convention.

CHAPITRE IX. — DISPENSE DE RÉCIPROCITÉ.

ART. 14.

La jouissance de certains droits et le bénéfice de certaines faveurs accordés aux étrangers sous condition de réciprocité ne seront pas refusés aux réfugiés faute de réciprocité.

CHAPITRE X. — CRÉATION DE COMITÉS EN FAVEUR DES RÉFUGIÉS.

ART. 15.

Chaque Partie contractante aura la faculté, soit d'organiser sur son territoire un Comité central pour les réfugiés ou plusieurs Comités, s'il y a lieu, chargés de coordonner les activités des organes de placement des réfugiés et de secours aux réfugiés, soit d'autoriser la constitution de tels Comités.

Ce ou ces Comités pourront être chargés des attributions énumérées au premier article de l'Arrangement et de l'Accord du 30 juin 1928, dans les pays où ces actes sont en vigueur, en tant que ces attributions ne seront pas exercées par les représentants du Secrétaire général de la Société des Nations.

A défaut de représentants d'un organisme international, ces Comités percevront les taxes représentées par le timbre Nansen et celles prévues par lesdits Arrangement et Accord, en tant que ces taxes seront perçues sur les territoires des pays où ils fonctionneront.

CHAPITRE XI. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 16.

Les Arrangements et Accord des 5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai 1926 et 30 juin 1928, en tant qu'ils ont été adoptés par les Parties contractantes, restent en vigueur dans celles de leurs dispositions qui sont compatibles avec la présente Convention.

ART. 17.

La présente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra être signée jusqu'au 15 avril 1934 au nom de tout membre de la Société des Nations ou de tout Etat non membre auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente Convention à cet effet.

ART. 18.

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous les membres de la Société des Nations et aux Etats non membres, visés à l'article 17, en indiquant la date à laquelle ce dépôt aura été effectué.

ART. 19.

A partir du 16 avril 1934, tout membre de la Société des Nations et tout Etat non membre auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente Convention pourra y adhérer.

Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui notifiera le dépôt et la date de celui-ci à tous les membres de la Société des Nations et aux Etats non membres visés à l'alinéa précédent.

ART. 20.

La présente Convention entrera en vigueur trente jours après que le Secrétaire général aura reçu des ratifications et des adhésions au nom d'au moins deux membres de la Société des Nations ou Etats non membres.

A l'égard de chacun des membres ou Etats non membres au nom desquels un instrument de ratification ou d'adhésion sera ultérieurement déposé, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt de cet instrument.

Elle sera enregistrée le jour où elle devra entrer en vigueur.

ART. 21.

La présente Convention pourra être dénoncée après l'expiration d'une période de cinq années à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur.

La dénonciation de la Convention s'effectuera par une notification écrite, adressée au Secrétaire général de la Société des Nations, qui informera tous les membres de la Société et les Etats non membres, visés aux articles 17 et 19, de chaque notification, ainsi que de la date de la réception.

La dénonciation prendra effet un an après la réception de la notification.

ART. 22.

Chacune des Parties contractantes peut déclarer, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, que, par son acceptation de la présente Convention, elle n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble ou toute parties de ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer, territoires placés sous sa suzeraineté ou territoires pour lesquels un mandat lui a été confié; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires faisant l'objet d'une telle déclaration.

Chacune des Parties contractantes pourra ultérieurement notifier au Secrétaire général de la Société des Nations qu'elle entend rendre la présente Convention applicable à l'ensemble ou à toute partie de ses territoires ayant fait l'objet de la déclaration prévue au paragraphe précédent. Dans ce cas, la Convention s'appliquera à tous les territoires visés dans la notification trente jours après la réception de cette notification par le Secrétaire général de la Société des Nations.

Chacune des Parties contractantes peut, à tout moment après l'expiration de la période de cinq ans prévue à l'article 21, déclarer qu'elle entend voir cesser l'application de la présente Convention pour l'ensemble ou pour toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer, territoires placés sous sa suzeraineté ou territoires pour lesquels un mandat lui a été confié; dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable aux territoires faisant l'objet d'une telle déclaration six mois après la réception de cette déclaration par le Secrétaire général de la Société des Nations.

Le Secrétaire général de la Société des Nations communiquera à tous les membres de la Société des Nations et aux Etats non membres visés aux articles 17 et 19, les déclarations et notifications émanées en vertu du présent article, ainsi que les dates de leur réception.

ART. 23.

Les Parties contractantes peuvent, au moment de la signature ou de l'adhésion, déclarer que leur signature ou adhésion ne s'appliquera pas à certains chapitres, articles ou alinéas, à l'exclusion du chapitre XI (« Dispositions générales »), ou formuler des réserves.

A tout moment, les Parties contractantes auront la faculté de retirer en tout ou en partie leurs exceptions ou réserves, au moyen d'une déclaration adressée au secrétaire général de la Société des Nations. Le Secrétaire général donnera communication de ladite déclaration à tous les membres de la Société des Nations et aux Etats non membres visés aux articles 17 et 19 en spécifiant la date de la réception.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente Convention.

FAIT à Genève, le vingt-huit octobre mil neuf cent trente-trois, en un seul exemplaire, qui sera conservé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations et dont copie certifiée conforme sera remise à tous les membres de la Société et aux Etats non membres visés à l'article 17.

BELGIQUE.

MM. Meyers et Deltenre déclarent signer la présente Convention sous les réserves suivantes:

1. — L'article 2, alinéa 3, relatif au droit donné aux consuls de prolonger les certificats Nansen, ne peut recevoir l'adhésion du Gouvernement belge.

2. — L'article 9, en tant qu'il vise l'application des dispositions de la législation interne touchant « l'assurance-chômage », ne peut être agréé.

3. — L'article 10, concernant les lois d'assurances sociales, ne saurait faire l'objet d'un accueil favorable.

4. — L'article 14, qui vise la jouissance de droits et de faveurs accordés aux étrangers, sous condition de réciprocité, ne peut être admis.

5. — Le Gouvernement belge, en acceptant la présente Convention, n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne la colonie du Congo et les territoires sous mandat du Ruanda-Urundi.

E. MEYERS — M. DELTENRE.

BULGARIE.

Monsieur Mikoff déclare signer la présente Convention sous les réserves suivantes:

I. *A l'article 1.* — Le Gouvernement bulgare maintient les réserves formulées par le délégué bulgare lors de la signature de l'Arrangement du 30 juin 1928 relatif à l'extension à d'autres catégories de réfugiés de certaines mesures prises en faveur des réfugiés russes et arméniens (1).

II. *A l'article 2.* — La sortie du pays des réfugiés munis des certificats (passeports) Nansen sera soumise aux règlements généraux régissant cette matière. Les consuls bulgares seront habilités de prolonger, dans le cas de force majeure, les certificats Nansen, délivrés en Bulgarie, pour une durée de trois mois. Le coût des visas des certificats Nansen sera établi selon le tarif appliqué aux ressortissants du pays qui a délivré le certificat.

III. *A l'article 6.* — L'exemption de la caution *judicatum solvi* sera soumise chaque fois à l'appréciation des tribunaux.

IV. *A l'article 7.* — Le Gouvernement bulgare ne saurait accepter les points *a)* et *d)*.

V. *Aux articles 8 et 10* (anciens 7 et 9). — Les pensions d'invalidité et de vieillesse seront payées (en tenant compte des possibilités du fonds respectif) aux ayants droits et ayants cause pour autant qu'ils résident dans le pays.

VI. *A l'article 13.* — Le Gouvernement bulgare ne saurait accepter l'alinéa premier, les réfugiés résidant en Bulgarie étant soumis en matière fiscale au même régime que les autres sujets étranger résidant dans le pays.

VII. *A l'article 15.* — Le Gouvernement bulgare ne saurait accepter les alinéas 2 et 3.

D. MIKOFF.

EGYPTE.

Article 1. — A part les modifications ou précisions que chaque partie contractante pourra apporter à cette définition, mon Gouvernement se réserve le droit de toute extension et limitation dans ladite définition.

Article 2. — Les porteurs de certificats Nansen ne pourront être admis en Egypte que si ces certificats contiennent des visas de retour aux pays qui les ont délivrés. Si ces réfugiés sont autorisés à séjourner en Egypte, les autorités locales compétentes se réservent le droit de leur délivrer des documents de voyage égyptiens.

Article 3. — Ces autorités se réservent le droit d'expulser ces réfugiés à tout moment pour raison de sécurité publique.

Article 4. — D'autre part, en ce qui concerne les droits acquis visés dans l'alinéa 3 de l'article 4 du projet de convention, il y a lieu de préciser que, pour respecter ces droits, il faut tenir compte de l'ordre public international ainsi que de l'ordre public interne tel que ce dernier est conçu et appliqué en droit égyptien. En plus, et afin de dissiper tout malentendu, il convient de préciser que les droits dont il s'agit sont seulement ceux relatifs au statut personnel.

Article 13. — Cet article ne doit, en aucun cas, invalider ni infirmer notre réserve relative aux documents de voyage égyptiens avec toutes les suites qu'elle comporte dans l'application.

Article 14. — Notre signature ne s'applique pas à cet article.

Article 15. — Le Gouvernement égyptien entend que les comités visés à l'article 15 ne seront pas chargés des attributions qui sont prévues aux alinéa 2 et 3 dudit article dans le cas où il voudrait les réserver aux représentants de l'autorité locale.

* * * *

Le Gouvernement égyptien se réserve la faculté de substituer éventuellement, et toutes les fois qu'il le jugera opportun, l'assimilation aux nationaux au traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger dans toutes les dispositions de la Convention où ce traitement est stipulé.

Je déclare signer la présente Convention avec les réserves ci-dessus.

Consul d'Egypte

ASSAL

(1) Cette réserve était ainsi conçue :

« Sous réserve d'application du présent Arrangement aux seuls réfugiés se trouvant actuellement sur le territoire bulgare ».

FRANCE.

11-12-33.

M. de Navailles déclare signer la présente Convention sous les réserves suivantes:

1° — L'article 7 ne saurait faire obstacle à l'application des lois et règlements qui fixent la proportion de salariés étrangers que les employeurs sont autorisés à occuper en France.

2° — L'organisation, en France, de comités tels qu'ils sont prévus à l'article 15, ne saurait leur conférer, si elle a lieu, des attributions incompatibles avec la législation existante en matière de placement.

3° — Le Gouvernement français, par son acceptation de la présente Convention, n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble de ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer, territoires placés sous sa souveraineté, et territoires pour lesquels un mandat lui a été confié.

NAVAILLES

NORVEGE.

Je déclare signer la Convention sous les réserves suivantes:

Est exclue l'application 1° du troisième alinéa de l'article 2, 2° de l'article 14.

HERSLEB BIRKELAND

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, l'articolo 1, con la Convenzione che ne forma l'oggetto, si intende approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2.

MARCHI, *Segretario*, legge:

ART. 2.

La presente legge ha effetto dal 16 gennaio 1936 con le riserve fatte all'atto dell'adesione dell'Italia alla Convenzione di cui all'articolo precedente.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, relativo alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i casi di malattie tropicali ed i rischi di guerra per la mano d'opera impiegata in lavori in Africa Orientale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, relativo alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i casi di malattie tropicali ed i rischi di guerra per la mano d'opera impiegata in lavori in Africa Orientale. (*Stampato* n. 1487-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Landi. Ne ha facoltà.

LANDI. Onorevoli Camerati, questo provvedimento, che si riferisce alla gestione delle Assicurazioni per gli infortuni e le malattie tropicali per gli operai in Africa Orientale, ha una portata morale e politica che indubbiamente trascende la stessa portata assistenziale. Non v'ha dubbio che il lavoro che, nella concezione corporativa fascista è considerato funzione sociale, quando è compiuto con sacrificio fino alla dedizione della vita per la conquista di nuove terre alla Patria ed alla civiltà fascista, assurge ad un alto dovere civile. Per cui, chi cade nel lavoro in queste condizioni, merita la riconoscenza nazionale, come chi cade in qualità di combattente.

Tuttavia anche la portata assistenziale di questo provvedimento merita uno speciale esame in questa Assemblea. Esso rappresenta un passo avanti nella realizzazione delle assistenze e delle tutele che il regime sta organizzando con progressione a favore dei nostri lavoratori in Africa Orientale e che hanno avuto inizio nella fase preparatoria dell'impresa africana.

Infatti dalle provvidenze locali dei vari Governi, che hanno stabilito delle norme sul contratto di lavoro per quanto si riferisce ai minimi di retribuzione, durata del lavoro, condizioni di vitto e di alloggio, caso di malattia e condizioni di viaggio per andata e ritorno dalla colonia, si è passati in una fase successiva della organizzazione dell'assistenza sanitaria dei nostri lavoratori, per poi giungere alla estensione agli stessi di numerose norme sulle assicurazioni sociali che vigono nel territorio nel Regno.

Coi provvedimenti in esame si realizza anzitutto una estensione della forma assistenziale previdenziale. Infatti si prevede che, oltre al rischio degli infortuni e delle malattie tropicali, sia coperto da assicurazione anche il rischio di guerra e il rischio durante il viaggio di andata e ritorno.

Si stabilisce poi una maggiore garanzia nella applicazione della assicurazione stessa, in quanto si rende gestione statale, con le garanzie della gestione statale, la gestione assicurativa dell'Istituto degli infortuni, facendo sì che la liquidazione delle indennità spettanti ai lavoratori venga sottratta a tutti gli inconvenienti del congegno assicurativo ed alle ineluttabili ristrettezze che rispondono ad un piano matematico finanziario della assicurazione, per cui noi possiamo affermare che, con questo provvedimento, si assicurerà l'esatta applicazione delle norme, indipendentemente da ogni tendenza di interesse assicurativo.

A questo riguardo noi riteniamo opportuno che l'Istituto assicuratore, che, con questo provvedimento, viene ad essere investito di una funzione di Stato, si organizzi dal punto di vista del funzionamento con criteri maggiormente decentrati, in modo che il lavoratore possa avere nei territori dell'Impero quella assistenza e quella tutela che derivano dall'accertamento immediato delle condizioni medico-legali.

A questo riguardo l'Istituto assicuratore potrà essere coadiuvato dalle Federazioni fasciste presso le quali si trovano gli uffici del Patronato nazionale, che è organo delle Confederazioni dei lavoratori per l'assistenza medico-legale; per cui il lavoratore potrà avere immediatamente l'accertamento delle condizioni che lo interessano e la liquidazione delle indennità che gli spettano. Questo evita che il lavoratore sia obbligato, non dico a rimpatriare, ma quanto meno ad avere rapporti burocratici con la Madre Patria in materia sociale, perchè non trova sul posto la necessaria assistenza e la necessaria tutela.

Detto questo, noi pensiamo che questo provvedimento possa essere considerato come un ulteriore passo avanti verso il perfezionamento delle assicurazioni sociali nel territorio dell'Impero.

Abbiamo già realizzato a favore dei lavoratori in A. O. l'estensione della assicurazione contro gli infortuni, l'estensione del trattamento per le malattie per l'invalidità e la vecchiaia, nonché per le malattie tropicali ed ora aggiungiamo la copertura del rischio di guerra e i rischi del viaggio.

L'auspicato perfezionamento implica però una ulteriore estensione di provvidenze. Vi sono, infatti, alcune categorie che non godono ancora dei vantaggi di questa assicurazione. Io mi voglio riferire, ad esempio, alla categoria dei marittimi, per quanto si riferisce alle malattie tropicali, alle categorie degli impiegati in genere che, pur facendo, indubbiamente, un lavoro meno duro di quello degli operai, vivono tuttavia nello stesso ambiente del lavoro coloniale; per cui io penso che alle stesse dovrebbe essere esteso il trattamento per l'assicurazione infortuni e malattie tropicali senza alcuna delle limitazioni oggi esistenti. Ma, quello che è più importante, occorre arrivare ad un coordinamento, ed alla unificazione di tutte le assicurazioni perchè le assicurazioni sociali per i nostri lavoratori in Africa Orientale riguardano i lavoratori nel territorio dell'Impero, ma riguar-

dano anche i lavoratori quando rientrano dal territorio dell'Impero, per cui questo coordinamento è indispensabile per far sì che, al suo ritorno, il lavoratore trovi conservati tutti i suoi diritti e tutto quanto concerne le sue possibilità assistenziali.

Io sono sicuro che tutto questo si realizzerà, perchè il Ministero delle colonie, con saggio provvedimento, ha dato un indirizzo unitario a questa materia, ed ha creato appositi organi nei quali partecipano i rappresentanti delle categorie interessate. Mi riferisco alla Consulta del lavoro, la quale sta appunto elaborando tutte le norme assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori al fine di arrivare a quel perfezionamento legislativo che è nel desiderio e nei voti di tutti.

Onorevoli camerati, non v'ha dubbio che il lavoro, che si avvia con entusiasmo e con fede verso i nuovi territori dell'Impero, è l'espressione tipica del lavoro così come lo considera la concezione fascista.

Garantito da una atmosfera di assistenza e di previdenza, così come vuole la Carta del Lavoro, inquadrato saldamente nei ranghi della Milizia nazionale, il lavoratore in Africa Orientale realizza veramente l'identità fra il produttore e il soldato, che sono gli elementi fondamentali della nuova civiltà fascista. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, relativo alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i casi di malattie tropicali ed i rischi di guerra per la mano d'opera impiegata in lavori in Africa Orientale ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1936-XV, n. 1955, che disciplina la produzione e l'utilizzazione della canapa e delle sementi di canapa.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1936 anno XV, n. 1955, che disciplina la produzione e l'utilizzazione della canapa e delle sementi di canapa. (*Stampato n. 1493-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 novembre 1936-XV, n. 1955, che disciplina la produzione e l'utilizzazione della canapa e delle sementi di canapa ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986, relativo alla classificazione ufficiale degli olii di oliva.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1936-Anno XIV, n. 1986, relativo alla classificazione ufficiale degli oli di oliva. (*Stampato* n. 1494-A)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986, relativo alla classificazione ufficiale degli oli di oliva. ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1985, con il quale si autorizza l'acquisto, da parte dello Stato, del Palazzo Paolucci in Forlì, di proprietà del Comune, nonchè l'adattamento di esso a Palazzo del Governo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1985, con il quale si autorizza l'acquisto, da parte dello Stato, del Palazzo Paolucci in Forlì, di proprietà del Comune, nonchè l'adattamento di esso a Palazzo del Governo. (*Stampato* n. 1495-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1985, con il quale si autorizza l'acquisto, da parte dello Stato, del Palazzo Paolucci in Forlì, di proprietà del comune, nonchè l'adattamento di esso a Palazzo del Governo ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2018, che modifica gli articoli 4, 11 e 15 del Regio decreto-legge 2 novembre 1933-XII, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934-XII, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli olii minerali e dei carburanti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2018, che modifica gli articoli 4, 11 e 15 del Regio decreto-legge 2 novembre 1933-XII, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934-XII, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli olii minerali e dei carburanti (*Stampato* n. 1499-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2018, che modifica gli articoli 4, 11 e 15 del Regio decreto-legge 2 novembre 1933-XII, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934-XII, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli olii minerali e dei carburanti ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2044, riguardante modificazioni al Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, relativo alla costituzione delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre

1936-XIV, n. 2044, riguardante modificazioni al Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, relativo alla costituzione delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi. (*Stampato* n. 1509-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2044, che porta modificazione al Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, riguardante la costituzione delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti dodici disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Approvazione della Convenzione stipulata in Roma tra l'Italia e la Germania il 9 marzo 1936, per il riconoscimento e l'esecutorietà delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale. (1250)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 971, recante modificazione dell'articolo 110 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, concernente il fondo di previdenza a favore del personale dipendente dalle esattorie delle imposte dirette. (1286)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, che reca modificazioni alla legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi. (1389)

Distacco della frazione Statale dal comune di Maissana in provincia di La Spezia e sua aggregazione al comune di Ne in provincia di Genova. (1414)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1878, concernente autorizzazione dell'emissione di ordini di accreditamento a favore dei Direttori del Commissariato della Reintegra dei Regi Tratturi di Foggia e dell'Ufficio tecnico speciale per le Regie Trazzere di Palermo. (1422)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1750, per la concessione al personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tranvie, e linee di navigazione interna, cessato dal servizio senza diritto a pensione, di continuare il versamento dei contributi di previdenza. (1437)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 982, concernente il nuovo

ordinamento del Concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria. (1441)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1272, contenente norme atte a regolare il regime del grano selezionato da seme in relazione agli anticipi sul grano in erba ed all'ammasso collettivo. (1444).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, concernente la disciplina del mercato granario. (1446)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1829, riguardante la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio, contratti dagli agricoltori di alcuni comuni della provincia di Foggia. (1449)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 1925, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2172, circa l'applicazione delle norme del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie. (1451)

Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 15 ottobre 1936-XIV, n. 1870, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti e 25 ottobre 1936-XIV, n. 1861, relativo a finanziamenti per urgenti bisogni derivanti da pubbliche calamità; e convalidazione del Regio decreto 15 ottobre 1936-XIV, n. 1871, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo. (1457).

È aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti altri dodici disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1979, contenente le norme per le competenze accessorie da computarsi agli effetti della pensione per il personale delle Ferrovie dello Stato non iscritto al fondo pensioni e soggetto al Regolamento di previdenza approvato con Regio decreto 30 settembre 1930, n. 1538. (1458)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1772, concernente l'assicurazione contro gli infortuni dei giovani in possesso del brevetto di pilota premilitare o da turismo e degli istruttori delle scuole di volo a vela. (1459)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1459, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano. (1463)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1526, concernente il nuovo contingentamento dei prodotti delle isole italiane dell'Egeo da ammettersi in franchigia doganale nel Regno; (1465)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1646, concernente le modificazioni del regime fiscale degli oli minerali, dei residui della loro distillazione e del benzolo; (1466)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747, che ha abolito il dazio *ad valorem* istituito con il Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, e ha dato facoltà al Capo del Governo di modificare ulteriormente il regime doganale delle merci in relazione con la nuova situazione monetaria e dei prezzi. (1467)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1902, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione. (1468)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2043, recante disposizioni per l'assistenza e la cura degli affetti da forme di parkinsonismo encefalico. (1510)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1704, contenente norme per l'esenzione dalle tasse di registro e bollo sugli atti riguardanti il credito cinematografico. (1471).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1946, contenente norme per disciplinare la costruzione dei teatri, l'adattamento di immobili a sale di spettacolo teatrale e la concessione di licenza per l'esercizio teatrale. (1473)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1947, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 30 settembre 1936, fra l'Italia e la Bulgaria per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi. (1475)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1948, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-lituano stipulato in Roma il 22 settembre 1936-XIV, per regolare gli scambi commerciali tra i due Paesi e i pagamenti relativi. (1476)

È aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Terza votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sugli ultimi dieci disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1952, col quale è data esecuzione al *Modus vivendi* di carattere commerciale stipulato in Rio de Janeiro fra l'Italia e il Brasile il 14 agosto 1936. (1477)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1953, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 28 settembre 1936-XIV, fra l'Italia e la Finlandia per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi. (1478)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1954, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e la Jugoslavia per regolare gli scambi commerciali e i pagamenti relativi ed al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione del 14 luglio 1924: atti firmati in Roma il 26 settembre 1926. (1479)

Approvazione della Convenzione relativa allo Statuto internazionale dei rifugiati, stipulata in Ginevra il 28 ottobre 1933. (1480)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, relativo alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i casi di malattie tropicali ed i rischi di guerra per la mano d'opera impiegata in lavori in Africa Orientale. (1487)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1936-XV, n. 1955, che disciplina la produzione e l'utilizzazione della canapa e delle sementi di canapa. (1493)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986, relativo alla classificazione ufficiale degli oli di oliva. (1494)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1985, con il quale si autorizza l'acquisto, da parte dello Stato, del Palazzo Paolucci in Forlì, di proprietà del comune, nonchè l'adattamento di esso a Palazzo del Governo. (1495)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2018, che modifica gli articoli 3, 11 e 15 del Regio decreto-legge 2 novembre 1933-XII, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934-XII, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti. (1499)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2044, riguardante modificazioni al Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, relativo alla costituzione delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi. (1509)

È aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Risultato della prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Approvazione della Convenzione stipulata in Roma tra l'Italia e la Germania il 9 marzo

1936 per il riconoscimento e l'esecutorietà delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale: (1250)

Presenti e votanti	311
Maggioranza	156
Voti favorevoli	309
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 971, recante modificazioni dell'articolo 110 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, concernente il fondo di previdenza a favore del personale dipendente dalle esattorie delle imposte dirette: (1286)

Presenti e votanti	311
Maggioranza	156
Voti favorevoli	308
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, che reca modificazioni alla legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi: (1389)

Presenti e votanti	311
Maggioranza	156
Voti favorevoli	308
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Distacco della frazione Statale dal comune di Maissana in provincia di La Spezia e sua aggregazione al comune di Ne in provincia di Genova: (1414)

Presenti e votanti	311
Maggioranza	156
Voti favorevoli	309
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1878, concernente autorizzazione dell'emissione di ordini di accreditamento a favore dei direttori del Commissariato della Reintegra dei Regi Tratturi di Foggia e dell'Ufficio tecnico speciale per le Regie Trazzere di Palermo: (1422)

Presenti e votanti	311
Maggioranza	156
Voti favorevoli	308
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1750, per la concessione al personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna, cessato dal servizio senza diritto a pensione, di con-

tinuare il versamento dei contributi di previdenza: (1437)

Presenti e votanti	311
Maggioranza	156
Voti favorevoli	309
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 982, concernente il nuovo ordinamento del Concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria: (1441)

Presenti e votanti	311
Maggioranza	156
Voti favorevoli	309
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1272, contenente norme atte a regolare il regime del grano selezionato da seme in relazione agli anticipi sul grano in erba ed all'ammasso collettivo: (1444)

Presenti e votanti	311
Maggioranza	156
Voti favorevoli	310
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, concernente la disciplina del mercato granario: (1446)

Presenti e votanti	311
Maggioranza	156
Voti favorevoli	310
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1829, riguardante la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio, contratti dagli agricoltori di alcuni comuni della provincia di Foggia: (1449)

Presenti e votanti	311
Maggioranza	156
Voti favorevoli	309
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XIV, n. 1925, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2172, circa l'applicazione delle norme del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie: (1451)

Presenti e votanti	311
Maggioranza	156
Voti favorevoli	310
Voti contrari	1

(La Camera approva).

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1936

Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 15 ottobre 1936-XIV, n. 1870, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti e 25 ottobre 1936-XIV, n. 1861, relativo a finanziamenti per urgenti bisogni derivanti da pubbliche calamità; e convalidazione del Regio decreto 15 ottobre 1936-XIV, n. 1871, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo: (1457)

Presenti e votanti	311
Maggioranza	156
Voti favorevoli	308
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Agodi — Alberici — Albertini — Alessandrini — Alfieri — Allegreni — Amato — Andreoli — Andriani — Angelini — Anitori — Antonelli — Aprilis — Arcidiacono — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari di San Marzano.

Bacci — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baraldi — Barbaro — Bardanzellu — Belelli — Benini — Benni — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Biffis — Biggini — Bisi — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bonaccini — Bonardi — Bonfatti — Bonomi — Borghese — Bottai Giuseppe — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buffarini Guidi — Buronzo — Buttafochi.

Calvetti — Calza-Bini — Canelli — Cao di San Marco — Capialdi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Casilli — Castellino — Catalano — Ceci — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Cianetti — Ciardi — Ciarlantini — Cingolani — Clavenzani — Corni — Costamagna — Cristini — Cro — Cupello.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli Felice — De Collibus — Deffenu — De Francisci — Del Bufalo — Del Giudice — De Marsanich — De Marsico — Dentice di Frasso — De Regibus — Diaz — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo — Dolfin — Donegani — Donella.

Ercole.

Fancello — Fani — Fantucci — Farinacci — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Lando — Ferretti Piero — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossi Mario — Franco — Fregonara — Frignani.

Gaetani dell'Aquila — Galleni — Gastaldi — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Giarratana — Gibertini — Giglioli — Giordani — Giovannini — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gorini — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Guidi — Gusatti — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori

Jannelli

Labadessa — Lai — Landi — Lanfranconi — Lantini — La Rocca — Lembo — Lessona — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Luccentini — Lunelli — Luzzati.

Macarini-Carmignani — Madia — Maffezzoli — Maggi — Magini — Magnini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maraini — Maraviglia — Marchi — Marchini — Marcucci — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Martire — Masetti Enrico — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Menegozzi — Mezzetti Nazzeno — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciatelli — Moncada di Paternò — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motta — Muzzarini.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oddo Vincenzo — Oggianu — Oppo Cipriano Efsio — Orano — Orlandi — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Paggiari — Pala — Palermo — Panepinto — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisi Alessandro — Parisio Pietro — Pasini — Pasti — Pavoncelli — Pennavaria — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Pettini — Peverelli — Piccinato — Pierantoni — Pierazzi — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pisenti Pietro — Pocherra — Polverelli — Pottino di Capuano — Proserpio — Putzolu.

Rabotti — Racheli — Raffaeli — Redaelli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Ricci Renato — Ridolfi — Romano — Ronconroni — Rossi Amilcare — Rotigliano.

Sacco — Sansanelli — Scarfotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Sertoli — Silva — Solmi — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Starace — Steiner — Suppiej.

Tallarico — Tarabini — Tarchi — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tringali Casanuova — Tumedei.

Ungaro — Urso — Usai.

Valery — Varzi — Vecchini Aldo — Vecchini Rodolfo — Vecchioni — Velo — Ventrella — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Visco Zingali.

Sono in congedo:

Cocca.

Parodi.

Sono ammalati:

Arias.

Bilucaglia — Bono.

De Carli Nicolò.

Ferretti Giacomo.

Gangitano — Garibaldi.

Mendini — Motolese.

Panunzio — Preti.

Savini.

Tullio.

Vinci.

Assenti per ufficio pubblico:

Aghemo — Amicucci.
 Baccarini — Barni — Basile — Borriello.
 Caffarelli — Coceani — Colombati — Coselschi
 Donzelli.
 Fabbrici — Fassini — Fossa Davide.
 Garbaccio — Gianturco.
 Jung.
 Klinger.
 Maresca — Mazzetti Mario — Melchiori.
 Olivetti — Olmo.
 Parolari — Pavolini — Puppini.
 Rocca.
 Serpieri — Spizzi.
 Tanzini — Tredici.
 Vignati.

Risultato della seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1979, contenente le norme per le competenze accessorie da computarsi agli effetti della pensione per il personale delle Ferrovie dello Stato non iscritto al fondo pensioni e soggetto al Regolamento di previdenza approvato con Regio decreto 30 settembre 1930, n. 1538: (1458)

Presenti e votanti	312
Maggioranza	157
Voti favorevoli	311
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1772, concernente l'assicurazione contro gli infortuni dei giovani in possesso del brevetto di pilota premilitare o da turismo e degli istruttori delle scuole di volo a vela: (1459)

Presenti e votanti	312
Maggioranza	157
Voti favorevoli	311
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1459, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano: (1463)

Presenti e votanti	312
Maggioranza	157
Voti favorevoli	310
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1526, concernente il nuovo contingentamento dei prodotti delle isole italiane dell'Egeo da ammettersi in franchigia doganale nel Regno: (1465)

Presenti e votanti	312
Maggioranza	157
Voti favorevoli	311
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1646, concernente le modificazioni del regime fiscale degli oli minerali, dei residui della loro distillazione e del benzolo: (1466)

Presenti e votanti	312
Maggioranza	157
Voti favorevoli	310
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747, che ha abolito il dazio *ad valorem* istituito con il Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, e ha dato facoltà al Capo del Governo di modificare ulteriormente il regime doganale delle merci in relazione con la nuova situazione monetaria e dei prezzi: (1467)

Presenti e votanti	312
Maggioranza	157
Voti favorevoli	311
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1902, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione: (1468)

Presenti e votanti	312
Maggioranza	157
Voti favorevoli	310
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2043, recante disposizioni per l'assistenza e la cura degli affetti da forme di parkinsonismo encefalitico: (1510)

Presenti e votanti	312
Maggioranza	157
Voti favorevoli	310
Voti contrari	2

(La Camera approva).

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1936

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1704, contenente norme per l'esenzione dalle tasse di registro e bollo sugli atti riguardanti il credito cinematografico: (1471)

Presenti e votanti	312
Maggioranza	157
Voti favorevoli	311
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1946, contenente norme per disciplinare la costruzione dei teatri, l'adattamento di immobili a sale di spettacolo teatrale e la concessione di licenza per l'esercizio teatrale: (1473)

Presenti e votanti	312
Maggioranza	157
Voti favorevoli	311
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1947, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 30 settembre 1936, fra l'Italia e la Bulgaria per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi: (1475)

Presenti e votanti	312
Maggioranza	157
Voti favorevoli	310
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1948, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-lituano stipulato in Roma il 22 settembre 1936-XIV, per regolare gli scambi commerciali tra i due Paesi e i pagamenti relativi: (1476)

Presenti e votanti	312
Maggioranza	157
Voti favorevoli	310
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Agodi — Alberici — Albertini — Alessandrini — Alfieri — Allegreni — Amato — Andreoli — Andriani — Angelini — Anitori — Antonelli — Aprilis — Arcidiacono — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari di San Marzano.

Bacci — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baraldi — Barbaro — Bardanzellu — Belelli — Benini — Benni — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Biffis — Biggini —

Bisi — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bonaccini — Bonardi — Bonfatti — Bonomi — Borghese — Bottai Giuseppe — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buffarini Guidi — Buronzo — Buttafocchi.

Calveti — Calza-Bini — Canelli — Cao di San Marco — Capialbi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Casilli — Castellino — Catalano — Ceci — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Cianetti — Ciardi — Ciarlantini — Cingolani — Clavenzani — Corni — Costamagna — Cristini — Cro — Cupello.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli Felice — De Collibus — Deffenu — De Francischi — Del Bufalo — Del Giudice — De Marsanich — De Marsico — Dentice di Frasso — De Regibus — Diaz — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo — Dolfin — Donegani — Donella. Ercole.

Fancello — Fani — Fantucci — Farinacci — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Lando — Ferretti Piero — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossi Mario — Franco — Fregonara — Frignani.

Gaetani dell'Aquila — Galleni — Gastaldi — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Giarratana — Gibertini — Giglioli — Giordani — Giovannini — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gorini — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Guidi — Gusatti — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori

Jannelli

Labadessa — Lai — Landi — Lanfranconi — Lantini — La Rocca — Lembo — Lessona — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lucentini — Lunelli — Luzzati.

Macarini-Carmignani — Madia — Maffezzoli — Maggi — Magini — Magnini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maraini — Maraviglia — Marchi — Marchini — Marcucci — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Martire — Masetti Enrico — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Menegozzi — Mezzetti Nazzeno — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Moncada di Paternò — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motta — Muzzarini.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oddo Vincenzo — Oggianu — Oppo Cipriano — Efisio — Orano — Orlandi — Orsi — Orsolini — Cencelli.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagniani — Pala — Palermo — Panepinto — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisi Alessandro — Parisio Pietro — Pasini — Pasti — Pavoncelli — Pennavaria — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Pettini — Peverelli — Piccinato — Pierantoni — Pierazzi — Pileri — Pinchetti — Pir-

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1936

rone — Pisenti Pietro — Pocherra — Polverelli — Pottino di Capuano — Proserpio — Putzolu.

Rabotti — Racheli — Raffaeli — Redaelli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Ricci Renato — Ridolfi — Romano — Roncoroni — Rossi Amilcare — Rossoni — Rotigliano.

Sacco — Sansanelli — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Sertoli — Silva — Solmi — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Starace — Steiner — Suppiej.

Tallarico — Tarabini — Tarchi — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tringali Casanuova — Tumedei.

Ungaro — Urso — Usai.

Valery — Varzi — Vecchini Aldo — Vecchini Rodolfo — Vecchioni — Velo — Ventrella — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Visco. Zingali.

Sono in congedo:

Cocca.
Parodi.

Sono ammalati:

Arias.
Bilucaglia — Bono.
De Carli Nicolò.
Ferretti Giacomo.
Gangitano — Garibaldi.
Mendini — Motolese.
Panunzio — Preti.
Savini.
Tullio.
Vinci.

Assenti per ufficio pubblico:

Aghemo — Amicucci.
Baccarini — Barni — Basile — Borriello.
Caffarelli — Coceani — Colombati — Goselschi.
Donzelli.
Fabbrici — Fassini — Fossa Davide.
Garbaccio — Gianturco.
Jung.
Klinger.
Maresca — Mazzetti Mario — Melchiori.
Olivetti — Olmo.
Parolari — Pavolini — Puppini.
Rocca.
Serpieri — Spizzi.
Tanzini — Tredici.
Vignati.

Risultato della terza votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sugli ultimi dieci disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1952, col quale è data esecuzione al « Modus Vivendi » di carattere com-

merciale stipulato in Rio de Janeiro fra l'Italia e il Brasile il 14 agosto 1936: (1477)

Presenti e votanti	314
Maggioranza	158
Voti favorevoli	314
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1953, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 28 settembre 1936-XIV, fra l'Italia e la Finlandia per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi: (1478)

Presenti e votanti	314
Maggioranza	158
Voti favorevoli	313
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1954, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e la Jugoslavia per regolare gli scambi commerciali e i pagamenti relativi ed al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione del 14 luglio 1924; atti firmati in Roma il 26 settembre 1936: (1479)

Presenti e votanti	314
Maggioranza	158
Voti favorevoli	313
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Approvazione della Convenzione relativa allo Statuto internazionale dei rifugiati, stipulata in Ginevra il 28 ottobre 1933: (1480)

Presenti e votanti	314
Maggioranza	158
Voti favorevoli	314
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, relativo alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i casi di malattie tropicali ed i rischi di guerra per la mano d'opera impiegata in lavori in Africa Orientale: (1487)

Presenti e votanti	314
Maggioranza	158
Voti favorevoli	313
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1936-XV, n. 1955, che disciplina la produzione e l'utilizzazione della canapa e delle sementi di canapa: (1493)

Presenti e votanti	314
Maggioranza	158
Voti favorevoli	313
Voti contrari	1

(La Camera approva).

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1936

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986, relativo alla classificazione ufficiale degli oli di oliva: (1494)

Presenti e votanti	314
Maggioranza	158
Voti favorevoli	314
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1985, con il quale si autorizza l'acquisto, da parte dello Stato, del Palazzo Paolucci in Forlì, di proprietà del comune nonchè l'adattamento di esso a Palazzo del Governo: (1495)

Presenti e votanti	314
Maggioranza	158
Voti favorevoli	314
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2018, che modifica gli articoli 4, 11 e 15 del Regio decreto-legge 2 novembre 1933-XII, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934-XII, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti: (1499)

Presenti e votanti	314
Maggioranza	158
Voti favorevoli	313
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2044, riguardante modificazioni al Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, relativo alla costituzione delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi: (1509)

Presenti e votanti	314
Maggioranza	158
Voti favorevoli	312
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Agodi — Alberici — Albertini — Alessandrini — Alfieri — Allegreni — Amato — Andreoli — Andriani — Angelini — Anitori — Antonelli — Aprilis — Arcidiacono — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari di San Marzano — Asquini.

Bacci — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baldi — Barbaro — Bardanzellu — Belelli — Benini — Benni — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Biffis — Biggini — Bisi — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bonaccini —

Bonardi — Bonfatti — Bonomi — Borghese — Bottai Giuseppe — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buffarini Guidi — Buronzo — Buttafochi.

Calvetti — Calza-Bini — Canelli — Cao di San Marco — Capialdi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Casilli — Castellino — Catalano — Ceci — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Cianetti — Ciardi — Ciarlantini — Cingolani — Clavenzani — Corni — Costamagna — Cristini — Cro — Crollanza — Cupello.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli Felice — De Colibus — Deffenu — De Francisci — Del Bufalo — Del Giudice — De Marsanich — De Marsico — Dentice di Frasso — De Regibus — Diaz — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo — Dolfin — Donegani — Donella.

Ercole.

Fancello — Fani — Fantucci — Farinacci — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Lando — Ferretti Piero — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossi Mario — Franco — Fregonara — Frignani.

Gaetani dell'Aquila — Galleni — Gastaldi — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Giarratana — Gibertini — Giglioli — Giordani — Giovannini — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gorini — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Guidi — Gusatti — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori

Jannelli

Labadessa — Lai — Landi — Lanfranconi — Lantini — La Rocca — Lembo — Lessona — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lucchini — Lunelli — Luzzati.

Macarini-Carmignani — Madia — Maffezzoli — Maggi — Magini — Magnini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maraini — Maraviglia — Marchi — Marchini — Marcucci — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Martire — Masetti Enrico — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Menegozzi — Mezzetti Nazzeno — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Moncada di Paternò — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motta — Muzzarini.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oddo Vincenzo — Oggianu — Oppo Cipriano Efisio — Orano — Orlandi — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Pala — Palermo — Panepinto — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisi Alessandro — Parisio Pietro — Pasini — Pasti — Pavoncelli — Pennavaria — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Pettini — Peverelli — Piccinato — Pierantoni — Pierazzi — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pisenti Pietro — Pocherra — Polverelli — Pottino di Capuano — Proserpio — Putzolu.

Rabotti — Racheli — Raffaelli — Redaelli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Ricci Renato — Ridolfi — Romano — Roncoroni — Rossi Amilcare — Rossoni — Rotigliano.

Sacco — Sansanelli — Scarflotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Sertoli — Silva — Solmi — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Starace — Steiner — Suppiej.

Tallarico — Tarabini — Tarchi — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tringali Casanuova — Tumedei.

Ungaro — Urso — Usai.

Valery — Varzi — Vecchini Aldo — Vecchini Rodolfo — Vecchioni — Velo — Ventrella — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Visco Zingali.

Sono in congedo:

Cocca.
Parodi.

Sono ammatati:

Arias.
Bilucaglia — Bono.
De Carli Nicolò.
Ferretti Giacomo.
Gangitano — Garibaldi.
Mendini — Motolese.
Panunzio — Preti.
Savini.
Tullio.
Vinci.

Assenti per ufficio pubblico:

Aghemo — Amicucci.
Baccarini — Barni — Basile — Borriello.
Caffarelli — Coceani — Colombati — Coselschi.
Donzelli.
Fabbrici — Fassini — Fossa Davide.
Garbaccio — Gianturco.
Jung.
Klinger.
Maresca — Mazzetti Mario — Melchiori.
Olivetti — Olmo.
Parolari — Pavolini — Puppini.
Rocca.
Serpieri — Spizzi.
Tanzini — Tredici.
Vignati.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. La prossima seduta avrà luogo martedì 15 dicembre alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. — Decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti. (Doc. II, n. 6).

II. — *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1. — Approvazione del Protocollo per riconoscere alla Corte permanente di giustizia inter-

nazionale la competenza di interpretare le Convenzioni dell'Aja di diritto internazionale privato, firmato all'Aja dall'Italia e da altri Stati, e portante la data del 27 marzo 1931. (1259)

2. — Istituzione di nuovi uffici giudiziari in Rodi. (1514)

3. — Istituzione di una Cassa ufficiali della Regia Aeronautica. (1433)

4. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 1963, concernente l'uso obbligatorio, da parte di alcuni enti pubblici di tessuti tipici occorrenti agli Istituti di assistenza e di educazione da essi amministrati. (1498)

5. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o ottobre 1936-XIV, n. 1978, per l'autorizzazione dell'aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiana (A. CA. I.). (1500)

6. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1792, concernente la riscossione dei contributi sindacali e di altri contributi che si riscuotono con le norme delle imposte dirette. (1402)

7. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1745, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 21 dicembre 1927-VI, n. 2325, sulla parità aurea della lira. (1429)

8. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1744, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali. (1456)

9. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, concernente l'emissione di un prestito redimibile 5 per cento e l'applicazione di una imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare per il servizio del prestito medesimo. (1470)

10. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, contenente disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita. (1505)

11. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, concernente riforma degli ordinamenti tributari. (1469)

12. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850, per la modificazione della disposizione dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, relativa alla presidenza delle Corporazioni. (1443)

13. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1832, recante modificazioni al Regio decreto-legge 23 luglio 1926-IV, n. 1298, sugli ordinamenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. (1450)

14. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1847, che reca norme esecutive ed integrative della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, sul riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, sulla riabilitazione militare, sulla reintegrazione nel grado, sull'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e sulla istituzione di reparti militari speciali. (1452)

15. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1193, riflettente il finanziamento della Regia Azienda monopolio banane per l'acquisto di navi bananiere. (1485)
16. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1555, riguardante il finanziamento della Regia Azienda monopolio banane per l'acquisto di altre navi bananiere (1489)
17. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1371, che stabilisce l'ordinamento monetario nell'Africa Orientale Italiana. (1502)
18. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1884, riguardante la disciplina della cessione e del cambio dei talleri di Maria Teresa nell'Africa Orientale Italiana. (1503)
19. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2042, riguardante modificazioni alla legge 23 luglio 1896, n. 318, nella parte relativa alla tassa di ancoraggio per le navi che compiono crociere turistiche. (1508)
20. — Acquisto della piena cittadinanza italiana da parte dei carabinieri aggiunti delle isole italiane dell'Esopo. (1511)
21. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1879, concernente la sospensione temporanea dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231, riguardanti l'elevamento dei minimi imponibili e le relative detrazioni agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile. (1428)
22. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1956, relativo alla istituzione del Consiglio dell'Aria. (1461)
23. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1192, sulla costituzione di una Sezione autonoma del Consorzio di credito per le opere pubbliche per i finanziamenti delle opere pubbliche in Etiopia. (1483)
24. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2052, che proroga il termine previsto dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1573, sulla disciplina della fabbricazione e della vendita dei quaderni scolastici. (1512)
25. — Norme relative all'Amministrazione della giustizia penale ed ai procedimenti per violazioni finanziarie nei riguardi di coloro che abbiano prestato servizio nell'Africa Orientale per ragioni militari, di impiego o di lavoro. (1513)
26. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 1296, recante norme circa i consorzi volontari di produzione o di vendita. (1346)
27. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 1689, concernente il coordinamento delle attività degli Istituti ed enti operanti nel campo della produzione nazionale. (1397)
28. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1539, riguardante la pubblicazione delle sentenze penali di condanna nei giornali. (1379)
29. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, contenente disposizioni relative ai sindaci delle società commerciali. (1380)
30. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana. (1501)
31. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2024, concernente proroga fino al 31 dicembre 1937-XVI, del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali di riscossione agli esattori delle imposte dirette cessati di carica al 31 dicembre 1932-XI. (1507)
32. — Esposizione universale ed internazionale da indirsi in Roma nell'anno 1941-XX. (1515)
33. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2057, portante riduzione degli onorari notarili per i mutui concessi dallo Stato a persone, aziende ed enti pubblici della provincia di Fiume. (1516)
34. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1385, riguardante provvedimenti per il credito peschereccio in Libia. (1486)
35. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1606, recante disposizioni complementari al Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari. (1431)
36. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1513, relativo al riordinamento del Registro italiano navale ed aeronautico. (1321)
37. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, portante modificazioni al testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa. (1432)
38. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2008, recante provvedimenti a favore di Istituti di credito di diritto pubblico, che addivengano alla soppressione della Sezione « Cassa di Risparmio ». (1492)
39. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2063, concernente la determinazione della nuova misura delle tasse scolastiche nei Regi istituti d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, a decorrere dall'anno scolastico 1936-37. (1517)

La seduta termina alle 17,50.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI